1868

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia o dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 315

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 19 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4682 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 5848, col quale è fatta facoltà al Governo di emettere tanti titoli frutteri al 5 per cento quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato *la somma effettiva di* 400 *milioni*;

Veduto il decreto Reale 8 settembre 1867, n. 3912, con cui è stabilita la forma dei titoli suddetti rappresentati da obbligazioni al portatore di lire 100 e multipli di lire 100 di capitale nominale, e sono fissate le norme per la loro emissione ed alienazione;

Veduto il decreto Reale 15 settembre 1867, n. 3918, che provvede ad una prima emissione delle anzidette obbligazioni per un capitale nominale di lire duecento cinquanta milioni;

Sulla proposta del ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà fatta una seconda emissione di obbligazioni da alienarsi in virtù della legge suddetta, e colle norme segnate nel surriferito decreto Reale dell'8 settembre 1867, per il capitale nominale di altre lire duecento cinquanta milioni, coll'interesse dal 1° aprile 1868.

Art. 2. Le obbligazioni di cui all'articolo precedente saranno emesse nelle serie indicate all'art. 2 del Reale decreto 15 settembre 1867, n. 3918, e potranno riunirsi e dividersi come all'articolo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 26 maggio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

Il numero 4683 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Reale 26 maggio 1868, che provvede ad una seconda emissione di obbligazioni da alienarsi in virtù della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e del decreto Reale 8 settembre stesso anno, n. 3912, per il capitale nominale di lire duecento cinquanta milioni coll'interesse dal 1° aprile 1868;

Ritenuto che tanto pei bisogni del Tesoro, che per le vendite dei beni dell'asse ecclesiastico non è occorso nè occorre per ora di valersi dello impiego delle obbligazioni suddette, e che frattanto rimangono di nessun valore le cedole per gl'interessi semestrali di dette obbligazioni;

Sulla proposta del ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Fino a che venga provveduto altrimenti con decreto Reale, la Direzione generale del Debito Pubblico, coll'intervento dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale medesima, provvederà all'annullamento nei modi di legge, ed alle rispettive scadenze, delle cedole semestrali delle obbligazioni emesse col suddetto Regio decreto 26 maggio 1868, n. 4682.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 8 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY

Il numero 4652 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la pianta organica degl'impiegati addetti alle cliniche della Regia Università di Napoli, approvata col Nostro decreto 20 dicembre 1866, n. 3423;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La pianta organica degl'impiegati addetti alle cliniche della Regia Università di Napoli è modificata a norma dell'unito specchio, firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 ottobre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

Pianta organica degl'impiegati addetti alle cliniche della R. Università di Napoli.

Titolo degl'impieghi		Stipendi
5 Direttori a lire ottocento	L.	4,000
11 Coadiutori a lire mille trecento e trentaquattro	»	14,674
11 Aiutanti a lire seicento ventidue	»	6,842
1 Levatrice	»	1,200
Totale	L.	26,716

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della pubblica istruzione
BROGLIO.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. in udienza del 5 novembre sul decreto che autorizza una maggiore spesa sul bilancio 1867 *del Ministero della guerra.*

SIRE,

Operatosi l'accertamento delle spese riguardanti il bilancio del 1867, e fattone il confronto colle assegnazioni onde furono dotati i corrispondenti capitoli dello stesso bilancio, si ebbe a rilevare che le somme a pagarsi ed a rimborsarsi sul capitolo 13, letti, legna, lumi, e spese di casermaggio ammontano ancora a L. 400,000, mentre il fondo ivi assegnato sarebbe completamente impiegato.

Tale eccedenza di spese trae la sua origine per una parte dal maggiore effettivo di truppe che a fronte dei limiti del bilancio preventivo si ebbe sotto le armi nel 1867 come veniva rappresentato nella relazione che precedeva il R. decreto 3 novembre detto anno il quale autorizzava crediti supplementarii a diversi altri capitoli dello stesso bilancio, e per l'altra dalle condizioni sanitarie di alcune provincie del Regno non meno che dagli eventi politici delle Romagne pei quali si dovettero sospendere le licenze ai militari di bassa forza.

In conseguenza però d'essere stato conservato sotto le armi un numero di milizie eccedente quello presagito si è ottenuto un corrispondente risparmio al capitolo dei trasporti ove era preveduta la spesa relativa al passaggio sui piroscafi e sulle ferrovie di quei militari che in assenza delle accennate circostanze straordinarie sarebbero stati licenziati.

Laonde il referente in considerazione dell'urgenza dei pagamenti che rimangono a farsi, e che sono istantemente sollecitati dagli aventi diritto, ha lo onore di proporre alla M. V. coll'unito schema di decreto l'autorizzazione del sopra accennato maggiore assegnamento di lire 400,000 nel modo eccezionale acconsentito dagli art. 12, 13 del R. decreto 3 novembre 1861, n° 302, e salvo di proporre nella prossima riconvocazione del Parlamento la conversione in legge del decreto medesimo.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 12, 13, del R. decreto 3 novembre 1861, n° 302;

Sulla proposizione del ministro delle finanze e di quello della guerra, ed a seguito di deliberazione presa in Consiglio de' ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzato sul bilancio 1867 del Ministero della guerra una maggiore spesa di lire quattrocentomila (L. 400,000) al cap. 13 *Letti, legna, lumi, e spese di casermaggio.*

Nella prossima riconvocazione del Parlamento nazionale sarà proposta la conversione in legge del presente decreto.

Il ministro delle finanze, e quello della guerra sono incaricati dell'esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze, li 5 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. CAMBRAY DIGNY
E. BERTOLÈ-VIALE.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. in udienza del 5 *novembre corrente sul decreto che autorizza una maggiore spesa di L.* 10,128 60 *sul bilancio speciale* 1867 *per le provincie della Venezia e di Mantova.*

SIRE,

Nelle provincie della Venezia e di Mantova come nella maggior parte degli altri ex Stati d'Italia era secolare consuetudine di elargire a carico dell'Amministrazione del lotto dei sussidi a titolo di dote a zitelle povere mediante la loro iscrizione nelle liste delle estrazioni dei numeri.

A partire dal 1868, e così dall'attivazione nelle provincie della Venezia e di Mantova delle leggi generali sul lotto, si fece cessare una tale consuetudine, sollevando così l'erario della relativa spesa.

Un tal provvedimento però non poteva avere un effetto retroattivo e toglier quindi il diritto al conseguimento della dote che fu acquisito dalle zitelle inscritte sulle liste delle estrazioni della Venezia a tutto il 1867.

Ora il fondo di L. 7,160 inscritto pel pagamento di tali assegni dotali, al capitolo 28 lettera *E* del bilancio speciale veneto del 1867 rimase totalmente impegnato pel numero effettivo delle doti da soddisfarsi alle donzelle mentre indipendentemente da ciò il numero delle zitelle inscritte nelle liste ed aventi diritto alla dote in ragione di L. 39 72 cadauna sull'estrazione dei numeri successivi ascende a duecento cinquantacinque recando quindi la maggiore spesa di lire 10,128 60.

Il referente ha l'onore dunque di proporre alla M. V, coll'unito schema di decreto l'autorizzazione del sopra accennato credito supplementare nel modo eccezionale acconsentito dagli art. 12 e 13 del R. decreto 3 novembre 1861, n. 302, salvo di provvedere nella prossima riconvocazione del Parlamento nazionale alla conversione in legge del decreto medesimo.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 12 e 13 del R. decreto 3 novembre 1861, n. 302;

Sulla proposizione del ministro delle finanze ed a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata sul bilancio speciale del 1867 per le provincie della Venezia e di Mantova del Ministero delle finanze, una maggiore spesa di lire dieci mila cento ventotto e centesimi sessanta (L. 10,128 60) in aggiunta al fondo stanziato al capitolo 18 *Amministrazione del lotto e doti a povere zitelle inscritte nelle liste del lotto.*

Nella prossima riconvocazione del Parlamento nazionale sarà proposta la conversione in legge del presente decreto.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione di questo decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze, addì 5 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Modena nelle sedute del 6 e 7 dicembre 1868 e modificato dalla Deputazione provinciale con deliberazione del 15 giugno 1868 per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili in essa provincia, il quale regolamento visto d'ordine Nostro dal predetto ministro sta annesso al presente decreto.

Art. 2. Il Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione di questo stesso decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Torino, addì 9 ottobre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

REGOLAMENTO *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Modena, approvato dal Consiglio provinciale nella sua tornata d'autunno* 1867.

CAPO I.

Classificazione delle strade.

Art. 1. Sono strade provinciali quelle che sono comprese nella classificazione sanzionata dal Consiglio provinciale, ed approvata con decreto Reale, siano esse costrutte e mantenute a carico esclusivo della provincia, o anche col concorso d'altre provincie riunite in consorzio.

Art. 2. Sono comunali quelle classificate come tali nell'elenco pubblicato dai comuni ed omologato dal prefetto a norma di legge.

Art. 3. Sono consorziali le strade comunali per la costruzione o manutenzione delle quali concorrono più comuni riuniti in consorzio, anche se vi prenda parte la provincia o concorrendo nel consorzio, o accordando dei sussidi.

Art. 4. Le strade che non sieno nazionali, e non siano comprese nell'elenco delle provinciali o delle comunali, sono vicinali.

Art. 5. Le strade provinciali sono costrutte e mantenute a tutte spese della provincia; le comunali a spese dei comuni ai quali appartengono.

Quelle consorziali si costruiscono e mantengono a spese dei comuni e delle provincie riunite in consorzio nelle proporzioni stabilite nel rispettivo atto di costituzione.

La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di coloro che ne usano a vantaggio delle loro proprietà.

Art. 6. Tutti i ponti, le piazze, i spazii che servono ad uso delle strade, i muri di sostegno e gli altri edifizi destinati alla continuazione e conservazione delle strade, entrano nella classe rispettiva delle strade cui appartengono, e sono riparati come le strade stesse.

CAPO II.

Costruzione e sistemazione delle strade

Art. 7. Le strade che si costruiscono di nuovo, o che vengono essenzialmente sistemate, debbono avere la larghezza e forma di che in appresso.

SEZIONE I.— *Strade provinciali.*

§ I. — Strade di pianura

Art. 8. Le strade provinciali correnti nella parte piana debbono avere la larghezza di metri sette almeno fra ciglio e ciglio.

Art. 9. Il piano stradale, in quanto sia conciliabile col regolare e comodo andamento altimetrico della strada, si mantiene più alto del piano delle campagne laterali e si estende per quanto è possibile in linea prossima all'orizzontale.

Art. 10. Nel tracciare l'andamento planimetrico si sceglie la linea che, compatibilmente colle diverse circostanze, si presenta la più breve.

Art. 11. Nella costruzione e nuova sistemazione delle strade si debbono evitare le mostruose tortuosità, e le curve debbono condursi regolarmente col maggior raggio possibile, e secondo le prescrizioni d'arte.

Art. 12. Le strade sono fiancheggiate da fossi di scolo della conveniente capacità e profondità per raccogliere e tradurre le acque che scorrono dal corpo stradale.

Art. 13. Le sponde dei predetti fossi sono costrutte a scarpa. La pendenza di questa dalla parte della strada deve essere ragguagliata al rapporto che havvi fra uno e un quarto di base per uno di altezza.

Quella della scarpa degli opposti possessi deve avere uno di base per uno di altezza.

Art. 14. Il piano viabile delle strade nel senso trasversale deve essere di forma convessa, e presentare nel mezzo una saetta fra il cinque e il sei per cento della metà della totale larghezza della strada.

Art. 15. Il piano rotabile è della larghezza non minore di metri quattro.

La residuale larghezza costituisce i due fianchi laterali, uguali per ciascuna parte, e serve per gli ammassi di ghiaia e pel transito dei pedoni.

Art. 16. Nella costruzione delle strade il detto piano rotabile è coperto d'una massicciata dell'altezza di quindici centimetri, e d'una prima inghiaratura dello spessore di centimetri dieci.

Art. 17. Anche il suolo sottostante alla massicciata deve essere di forma convessa, presentante una curva identica a quella del piano stradale, ed è conformato a cassa in guisa che gli spazi laterali presentino l'elevazione di centimetri venticinque.

Questa cassa è destinata a rattenere la massicciata e la sovrastante inghiaratura.

Art. 18. La massicciata è formata con ghiaia grossa o sassi ben disposti e battuti sotto la forma convessa della strada.

Sotto la stessa forma è fatto l'inghiaramento sopra la massicciata, usando ghiaia di torrente la cui massima dimensione sia fra i limiti di centimetri due ai centimetri quattro.

Art. 19. Quando la pendenza longitudinale che hanno naturalmente i terreni percorsi dalla strada presenti sensibili depressioni, queste sono corrette con opportuno rinterro.

In tali casi la pendenza della strada non deve mai superare il due per cento.

§ 2. — Strade di montagna.

Art. 20. Le strade provinciali tracciate in montagna sono sempre fiancheggiate dalle opportune cunette o fossi per il defluvio delle acque.

Art. 21. Dette strade debbono avere trasversalmente la larghezza non minore di metri sei, escluse le cunette o fossi di scolo.

Art. 22. Le cunette o fossi debbono avere verso monte la larghezza almeno di centimetri venti, e sono selciate a martello su tutta la percorrenza della strada, ove il fondo naturale non presenti sufficiente resistenza al corso delle acque.

Art. 23. Consimile larghezza hanno pure le cunette a valle ove occorrano, e in que' tratti che debbono raccogliere le acque per condurle ai manufatti di scarico sono esse pure selciate a martello, quando il terreno non presenti naturalmente sufficiente consistenza per resistere all'azione dell'acqua.

Art. 24. Nei punti opportuni ed ove il bisogno lo richiegga sono costruiti manufatti per lo scarico delle acque stradali.

Essi sono costrutti in calce o a secco, secondo il volume delle acque che debbono raccogliere, e secondo la posizione in cui sono eretti.

Art. 25. Le sponde della strada verso monte sono sostenute da appositi muri, se l'elevazione e natura della sponda lo esige.

Essi pure sono costretti in calce od a secco, secondochè la natura della sponda da sostenere sarà per richiederlo.

In ogni caso la scarpa di tali manufatti non è mai minore di un quarto di base per uno di altezza

Art. 26. I limiti del piano rotabile, quando sono presso i cigli del piano stradale, vengono determinati da apposite guide in macigno, le quali si formano con sassi squadrati a martello, e sono di una larghezza non minore di centimetri trenta, e di un'altezza di centimetri venti.

Art. 27. Quando vi sia un margine fra il piano stradale ed il piano rotabile i di lui limiti sono determinati da guide a semplice listello.

Queste si formano con sassi dell'altezza di centimetri venticinque e si collocano ai lati interni dell'incassatura tracciata nel terreno, che deve sottostare alla massicciata.

Art. 28. I sassi che formano le guide vengono nell'uno o nell'altro caso disposti in continuazione l'uno dell'altro, secondo l'andamento della linea stradale, ed in modo che, anche nel senso della larghezza della strada, presentino un piano continuo, senza salti od elevazioni che alterino la curva del piano stradale.

Le dette guide determinano la cassa che deve rattenere la massicciata e l'inghiaramento.

Art. 29. La massicciata deve farsi con sassi disposti a mani e ben costipati e battuti, e l'inghiaramento si forma con ghiaja di torrente la cui massima dimensione sia fra il limite di centimetri due a centimetri quattro.

Possono anche adoperarsi sassi di cava di qualità conveniente ridotti a pietrisco della dimensione sopraindicata.

Art. 30. L'andamento delle strade deve svilupparsi sotto quella linea che presenti la minor pendenza possibile.

In ogni caso tale pendenza non deve per massima oltrepassare il sei per cento, e per tratti di una lunghezza non superiore a due chilometri.

Quando speciali condizioni dei luoghi rendano necessaria la massima pendenza per un tratto più lungo, siffatti tronchi vengono tramezzati da falsi piani o da piani orizzontali pel riposo dei veicoli.

Art. 31. Sono applicabili anche alla costruzione delle strade di montagna le prescrizioni portate superiormente dagli articoli 10, 11, 14, 15, 16, 17 per la costruzione delle strade provinciali di pianura.

§ 3. — Manufatti ed altre opere d'arte.

Art. 32. Le opere d'arte in genere lungo le strade della provincia sono costruite in muro di calce, in pietra, in ferro, o sono di struttura mista escluse per massima le opere in legno.

Art. 33. I ponti e i manufatti che si costruiscono attraverso alle strade debbono corrispondere alla larghezza libera delle strade stesse compresi i marciapiedi. Il loro coperto a vôlta è depresso dal piano della strada in modo che vi si possa sovrapporre la materia necessaria ad assodarle senza alterazione del piano medesimo.

Art. 34. I ponti qualunque siano debbono col loro piano superiore trovarsi possibilmente su quello stesso delle strade cui servono.

Quando ciò non possa ottenersi, la pendenza della strada per salire e discendere dai medesimi può essere portata al tre per cento nelle strade di pianura, e alla misura fissata all'articolo 30 per le strade di montagna.

Art. 35. La luce dei ponti è proporzionata al corpo d'acqua cui debbono dar passaggio, in modo che non cagionino ingorghi, con pericolo d'inondazione a danno delle circostanti campagne e delle strade.

Art. 36. Gli archi dei ponti si costruiscono a tutto sesto ogni volta che ciò sia possibile.

Se a motivo della località si dovranno costruire ad archi scemi od ellittici, la saetta di questi non deve essere minore del sesto della corda.

Art. 37. I ponti sono muniti di opportuni parapetti.

Art. 38. Se la strada è fiancheggiata da forti profondità queste sono difese da sbarre o paracarri.

§ 4. — Progetti.

Art. 39. Le opere a carico della provincia in generale vengono fatte eseguire mediante appalto, in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico, al quale incombe la direzione e la sorveglianza dei relativi lavori.

Art. 40. I progetti sono di massima o sono definitivi.

Art. 41. I progetti di massima sono richiesti quando per l'eseguimento di un'opera qualsiasi occorra di conoscere preventivamente la spesa approssimativa, ovvero di stabilire confronto fra varie linee o combinazioni possibili.

Art. 42. I progetti di massima contengono i seguenti documenti:

1° Una particolareggiata relazione, sulla coperta della quale sono enumerati i documenti componenti il progetto.

2° Un piano generale della località.

3° Il profilo longitudinale per ciascuna linea di progetto.

4° Le sezioni trasversali indispensabili.

5° Il numero necessario di disegni di massima per le principali opere d'arte.

6° Il calcolo sommario della spesa.

Art. 43. I progetti definitivi sono formati delle seguenti parti distinte:

1° La parte grafica che comprende:

a) La planimetria della strada,

b) Il profilo longitudinale sull'asse del progetto,

c) Il quaderno delle sezioni traversali,

d) I disegni delle opere d'arte;

2° La parte descrittiva ed estimativa che contiene:

a) La relazione spiegativa del progetto contenente tutti gli schiarimenti necessari per giustificare l'utilità e convenienza del medesimo,

b) Il computo metrico,

c) L'analisi dei prezzi unitari,

d) La stima;

3° Il capitolato d'appalto che comprende:

a) Le condizioni generiche del contratto,

b) La designazione delle opere, la loro forma e le dimensioni principali,

c) L'ordine da eseguirsi nell'eseguimento dei lavori, e il modo d'esecuzione,

d) La qualità e provenienza dei materiali,

e) Il prezzo dei lavori e il modo di valutarli,

f) Le norme per la contabilità, e gli obblighi diversi inerenti all'appalto.

Art. 44. Quando la natura ed entità del lavoro lo richiegga, i documenti del progetto dovranno essere possibilmente redatte colle ulteriori norme portate dagli articoli 7 al 17 del regolamento annesso al decreto ministeriale 3 maggio 1863 per la compilazione dei progetti relativi al servizio affidato agli ingegneri del Corpo R. del genio civile.

SEZIONE II. — *Strade comunali e consorziali.*

Art. 45. Il *minimum* di larghezza delle strade comunali e consorziali che scorrono in pianura è stabilito di metri cinque, non compresi i fossi laterali.

Art. 46. Il piano rotabile occupato dalla massicciata ed inghiaratura nelle strade comunali è proporzionato alla loro larghezza.

In ogni caso la di lui larghezza non è mai inferiore al terzo della larghezza della strada.

Art 47. Il detto piano rotabile è coperto di una massicciata dell'altezza non minore di dieci centimetri e d'una prima inghiaratura d'uno spessore non inferiore a centimetri cinque.

Art. 48. Il suolo sottostante alla massicciata deve essere di forma convessa, presenta una curva identica a quella del piano stradale, ed è conformato a cassa in guisa che gli spazi laterali presentino l'elevazione di centimetri quindici.

Art. 49. Nei luoghi ove sia molto difficile o troppo dispendioso il procurarsi il materiale per l'occorrente inghiaratura, e quando si tratta di una strada comunale di minore importanza, la Deputazione provinciale, sentito l'ufficio tecnico potrà autorizzare la sostituzione dell'insabbiamento all'inghiaratura.

La quantità della sabbia, il modo di spargimento e le norme per l'insabbiatura delle strade sono determinate a norma delle circostanze, e della situazione della località ove si vuol costruire o sistemare la strada.

Art. 50. Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, e 19 del presente regolamento sono applicabili anche alla costruzione delle strade comunali e consorziali di pianura.

Art. 51. Il *minimum* della larghezza delle strade che corrono in montagna è fissato in metri tre e centimetri cinquanta, non comprese le cunette di scolo.

La larghezza del piano rotabile non è mai inferiore a metri uno e centimetri sessanta.

Art. 52 Quando le strade siano di una larghezza inferiore a metri cinque, si stabiliscono a convenienti distanze gli spazi opportuni per il ricambio de' rotabili.

Art. 53. La pendenza longitudinale di dette strade non deve oltrepassare il nove per cento.

Ove speciali condizioni il richiedano, e per le strade di minor importanza, la deputazione provinciale, sentito l'uffizio tecnico, autorizza una pendenza maggiore, purchè sia limitata a brevi tronchi, e intramezzata da tratti piani pel riposo dei veicoli.

Art. 54. Le disposizioni degli articoli 10, 11, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 47 e 48 sovra espresse sono applicabili alle strade comunali e consorziali di montagna.

Art. 55. Il disposto degli articoli precedenti in ordine alla larghezza e pendenza delle strade non è applicabile a quelle strade di pianura o di montagna che portino esclusivamente ad un cimitero.

Art. 56. Le strade mulattiere, che dovranno tollerarsi in montagna fino a che siano costrutte le necessarie strade comunali a termini del presente regolamento, sono pure esenti dall'obbligo dell'esatta osservanza delle precedenti disposizioni.

I riattamenti da farsi alle medesime sono deliberati dal Consiglio comunale, ferme però le disposizioni stabilite dai susseguenti articoli 125 e seguenti in ordine alla sorveglianza, ed alla necessità dell'autorizzazione per parte dell'autorità provinciale.

SEZIONE III. — *Strade vicinali.*

Art. 57. Le strade vicinali sia di pianura che di montagna avranno quella larghezza e conformazione che sarà richiesta dall'interesse degli utenti, e determinata dalle relative rappresentanze.

SEZIONE IV. — *Disposizioni generali.*

Art. 58. Prima di por mano ai lavori per le strade deve concertarsi coi possessori da spropriarsi la cessione del fondo e terra occorrenti, sia per amichevoli accordi in base di perizia, sia promovendo l'espropriazione forzosa colle norme di legge.

Art. 59. La consegna delle opere all'assuntore viene fatta dall'ingegnere autore del progetto.

Il collaudo dei lavori compiuti si fa da un ingegnere nominato dall'amministrazione da cui la strada dipende.

L'autore del progetto non è mai incaricato del collaudo.

Art. 60. Gli atti di collaudo di nuove opere stradali sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale nello stesso modo che i progetti.

CAPO TERZO

Manutenzione delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

§ 1. — Lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 61. La provvista e preparazione della ghiaia e breccia e le riparazioni alle opere d'arte si fanno mediante contratto d'appalto.

Tale contratto è stabilito per un tempo non minore di anni tre.

Art. 62. Le opere di pulitura, di consolidamento e di spargimento di materiale e dello sgombro delle nevi sono sostenute dalla provincia in via economica col mezzo di cantonieri stradali e di opere sussidiarie ai medesimi.

Art. 63. L'incanto per l'appalto della ghiaia e della manutenzione delle opere d'arte si fa per asta pubblica nei termini e modi prescritti dalla legge.

Esso ha per base una perizia ed un capitolato.

Art. 64. La perizia è compilata dall'uffizio tecnico, secondo le norme portate dall'art. 39 e seguenti del presente regolamento.

Art. 65. Qualora l'amministrazione appaltante intenda di addossare all'imprenditore anche la somministrazione delle opere sussidiarie ai cantonieri, e dei mezzi di trasporto sia con bovi, che con cavalli, quest'obbligo farà parte del capitolato, e sarà specificato sul medesimo il prezzo attribuito per ciascuna giornata di lavoro, ad ogni opera, a ciascun paio di bovi aggiogati compreso il bifolco, a ciascun biroccio con cavallo compreso il condottiero.

Art. 66. Avvenendo il bisogno della predetta somministrazione l'imprenditore è tenuto a somministrare il numero di operai, bovi e birocci richiesto a tutte sue spese.

Art. 67. Le spese sostenute per questo titolo dall'imprenditore sono a lui rimborsate nei termini e modi fissati nel capitolato, ed in base dei prezzi nel medesimo determinati.

Art. 68. Qualora l'imprenditore non abiti sulla linea stradale che avrà in appalto, è tenuto a nominare un suo rappresentante che dimori sulla linea, ed a cui il rappresentante dell'amministrazione possa dirigersi per la pronta somministrazione di tali opere.

Art. 69. Lo spargimento della ghiaia per la ordinaria manutenzione delle strade è fatto nelle stagioni opportune, con frequenti e pronte riparazioni, evitando che sia eseguito a periodi determinati, e nei punti ove non occorra.

Art. 70. Si eseguisce pure in maniera che sia mantenuta la sagoma della strada, colmando le bassure e togliendo ogni prominenza che produca alterazioni alla curva trasversale e al piano longitudinale della linea stradale.

Art. 71. Le strade si mantengono pulite dal fango e dalla polvere, quando la loro sovrabbondanza lo renda opportuno.

Art. 72. Lo scolo perfetto delle medesime è mantenuto con grande ed assidua cura.

A tale scopo i cigli della strada sono mantenuti allineati, e si tolgono tutte le prominenze che li rendessero più elevati del marciapiede che deve avere una costante inclinazione verso il fosso.

Art. 73. La pendenza trasversale delle strade deve mantenersi almeno al cinque per cento, e può aumentarsi quando la natura del terreno esiga uno scolo più pronto, purchè non ecceda l'otto per cento.

In ogni caso deve mantenersi una sola curva, e proscriversi assolutamente il sistema mistilineo.

Art. 74. Gli ammassi di ghiaia saranno posti possibilmente sopra uno solo dei fianchi della strada, secondo le indicazioni che verranno date dagli assistenti stradali. E saranno, sui fianchi della strada, distribuiti ad uguale distanza in modo che impediscano il meno possibile il transito dei rotabili e dei pedoni e lo scolo delle acque.

Ciascun ammasso sarà di forma tale da potersi facilmente misurare.

§ 2. — Polizia e buon governo delle strade.

Art. 75. È proibita la circolazione sulle pubbliche vie con veicoli costrutti, e materiali situati in guisa da recare nocumento al piano stradale o da impedire la libera circolazione.

Art. 76. È quindi proibito il far uso, pel trasporto, di traini, o di carri con ruote così mal composte che portino guasti alla superficie della strada.

Le teste dei chiodi delle ruote non devono mai sporgere dalla circonferenza esterna del cerchio.

Art. 77. I grossi carri e quelli denominati barre debbono essere forniti di ruote i cui cerchi siano di maggior larghezza di quella adoperata nelle vetture ordinarie.

Le ruote di un carro pesante col suo carico più di chilogrammi 3200 avranno i cerchi delle ruote della larghezza almeno di centimetri 15; quelli che risultano di un peso totale superiore a chilogrammi 2,500 avranno i cerchi di larghezza non minore di centimetri 11 e così in proporzione le ruote de' carri meno pesanti.

Art. 78. I carichi dei carri debbono essere formati in modo che non impediscano la libera circolazione, o sieno di pericolo agli altri veicoli che transitano per le strade.

Essi quindi debbono essere convenientemente assicurati, e la loro larghezza non può mai superare trasversalmente la metà della larghezza della strada per cui si transita.

Art. 79. Tutti i fossi lungo le strade sono mantenuti scavati e nettati da ogni sorta d'impedimento dai proprietari dei fondi confinanti.

Art. 80. L'allargamento di detti fossi si fa verso la campagna ed è proibito di restringerli o di colmarli sotto qualsiasi pretesto.

Art. 81. Le erbe e piante nascenti entro il fosso o sulla scarpa, e che possono impedire il libero scolo delle acque, sono tagliate e sradicate ad opera dei confinanti.

Essi fanno proprii i prodotti della scarpa stradale che fa fronte ai loro fondi.

Art. 82. I fossi lungo le strade sono destinati a ricevere le sole acque pluviali, salvi i diritti acquisiti e le consuetudini in contrario per lo scolo dei fondi limitrofi.

Quindi non è permesso servirsi dei medesimi per uso d'irrigazione od altro scopo, senza il permesso da rilasciarsi d'anno in anno dalle autorità da cui dipendono le strade.

Art. 83. Sono esclusi dalla premessa disposizione i cavi pubblici, gli acquedotti e i canali inservienti alla macinazione.

È obbligo degli interessati d'impedire l'alzamento delle acque in modo che si spandono sul piano stradale.

Ed è pure a loro carico l'impedire e il riparare qualunque franamento della sponda che rechi pregiudizio al piano e alla larghezza della strada.

Art. 84. Volendosi dai proprietari attraversare i fossi stradali per aver accesso ai proprii fondi, debbono stabilire sopra i medesimi i relativi ponticelli in cotto che lascino libero il defluvio delle acque.

Art. 85. Il piano di detti ponti deve essere a livello del ciglio stradale.

Se i fondi cui deve darsi accesso siano superiori od inferiori al livello della strada, le necessarie rampe si costruiscono per intero sul fondo cui il ponte deve servire.

Art. 86. Le spianate dei fossi anche temporanee sono assolutamente proibite.

Art. 87. Non è permesso l'occupare od ingombrare in alcun modo le strade, senza speciale licenza dell'autorità da cui dipendono.

Tale licenza non si accorda che per breve tempo per motivi urgenti e senza pregiudizio del libero transito.

Art. 88. È proibito il fabbricare, costruire manufatti, ed eseguire qualsiasi lavoro entro il perimetro delle strade, o ad una distanza minore di quella consentita dalle leggi in vigore, senza avere riportato il consenso e l'autorizzazione delle autorità competenti.

Nell'accordare simili autorizzazioni si prescrivono le norme e le condizioni da osservarsi perchè nè durante i lavori, nè in causa dei medesimi sia pregiudicata la sicurezza del transito, la libertà della circolazione o la condizione della strada.

Art. 89. Eseguendosi lavori sul corso della strada, dovranno nottetempo mantenersi sul luogo del lavoro i lumi necessari, per avviso dei passeggieri.

Art. 90. Ogni qualvolta sia riconosciuto che le piante o siepi radicate lungo una strada ad una distanza minore di quella prescritta per legge siano dannose alla medesima, si intima al proprietario lo atterramento delle piante e la rimozione della siepe entro un termine perentorio non minore di giorni quindici.

Se il proprietario non vi si presta, scorso il termine assegnatogli, si procede d'ufficio a spese del renunciante all'eseguimento del lavoro.

Pel rimborso delle spese si seguono le norme prescritte dall'articolo 104 della vigente legge comunale.

Art. 91. Se i rami delle piante, anche collocate alla prescritta distanza, si estendono oltre il ciglio stradale con danno della strada, si ordina il taglio dei medesimi, e si procede colle norme fissate nel precedente articolo.

§ 3. — Contravvenzioni.

Art. 92. L'inosservanza per parte dei privati delle prescrizioni contenute nel presente regolamento costituisce contravvenzione, ed è punita colle pene di pulizia sancite dal codice penale in vigore.

Art. 93. La relativa azione per l'applicazione delle ammende e per l'istaurazione del relativo procedimento contro i contravventori è promossa davanti l'autorità competente dall'amministrazione da cui dipende la strada, sulla quale ebbe luogo l'inosservanza del regolamento.

Prima però di promuovere l'azione penale si procede dall'autorità amministrativa in conformità degli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale 20 marzo 1865, allegato *A*.

SEZIONE II. — *Strade consorziali e comunali.*

Art. 94. La provvista, preparazione, traduzione e spargimento sul posto della terra, ghiaia e sabbia, occorrenti per la costruzione e manutenzione delle strade consorziali e comunali, si fanno per pubbliche comandate nei comuni, ove per consuetudini e pel disposto dei regolamenti in vigore sono le medesime mantenute in osservanza.

Art. 95. Nei comuni nei quali non esistesse o non venisse introdotto il sistema delle comandate si provvede alla costruzione e manutenzione delle strade mediante contratto d'appalto.

Tale contratto per massima ha la durata di anni tre almeno.

Art. 96. Il contratto d'appalto per la provvista, preparazione e traduzione del materiale sul posto si fa mediante asta pubblica.

Essa ha per base una perizia ed un capitolato, che saranno compilati dall'ingegnere consorziale o comunale incaricato di sorvegliare la strada da mantenersi colle norme prescritte per le strade provinciali.

Art. 97. Le altre opere ordinarie di pulitura, consolidamento e spandimento della ghiaia si fanno eseguire col mezzo di agenti stradali o cantonieri, e di opere sussidiarie ai medesimi.

Art. 98. Ogni comune deve mantenere un agente stradale almeno per ogni venti chilometri di strada sistemata esistente nel suo territorio.

I comuni che non arrivino a possedere l'accennata quantità di strade non sono per questo dispensati dalla nomina di un cantoniere.

Art. 99. Si applicano alla manutenzione delle strade comunali le altre disposizioni contenute nella sezione 1ª del capo presente; articolo 69 e seguenti in ordine alla manutenzione delle strade provinciali.

Art. 100. Le spese per la manutenzione delle strade prescritte negli articoli precedenti sono obbligatorie pei comuni.

(Continua)

Sulla proposta del ministro della guerra S. M. ha in udienza delli 5 novembre 1868 fatta la seguente disposizione:

Bolzon Antonio, luogotenente nell'arma del genio, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

S. M. con Regio decreto del 5 novembre 1868 sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio ha trasferito il commendatore Prospero Carlevaris alla cattedra di chimica generale ed applicata presso l'istituto industriale e professionale di Torino, conferendogli in pari tempo il titolo e grado di professore emerito presso il Regio museo industriale italiano.

Con R. decreto dello stesso giorno il cavaliere Emilio Kopp fu nominato professore di metallurgia e chimica metallurgica e professore di chimica industriale presso il R. Museo industriale italiano.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario, e in quello del Ministero di grazia e giustizia e dei culti:

Con R. decreto del 13 settembre 1868:

Bellati cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Brescia, collocato a riposo a sua domanda.

Con RR. decreti del 20 settembre 1868:

Vaccarella Antonio, commerciante, nominato giudice al tribunale di commercio di Foggia;

Figliolia Francesco Saverio, id. id. id.;

De Angelis Giuseppe, giudice supplente al tribunale di commercio di Foggia, confermato per un altro triennio.

Con RR. decreti del 27 settembre 1868:

Partiti Baldassarre, applicato di 2ª classe nel Ministero di grazia e giustizia, nominato applicato di 1ª classe;

Vozzi Giovanni, id. di 3ª cl., id. di 2ª;

Bracchini Pietro, id. id., id. id.;

Cattaneo Costantino, id. di 4ª, id. di 3ª;

Federici Giov. Battista, id. id., id. id.;

Caccini Giovanni, segretario della R. procura di Bobbio, id. id.;

Porro Massimiliano, sostituto procuratore del Re al tribunale di Lecce, richiamato al posto di sostituto segretario alla procura generale di Ancona, conservando il grado di sostituto procuratore del Re;

Vanzetti avv. Vittorio, sostituto procuratore di Stato in Padova applicato al Ministero di grazia e giustizia, nominato sostituto procuratore del Re in Lecce rimanendo applicato al Ministero;

Pallieri Carlo, applicato di 2ª cl. al Ministero suddetto, nominato sostituto procuratore di Stato in Padova rimanendo applicato al Ministero;

Borro Ignazio, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Siracusa, è temporaneamente applicato all'uffizio d'istruzione di quel tribunale.

Con min. decreto del 3 ottobre 1868:

Zanoni Giuseppe, aggiunto giudiziario applicato alla procura Regia di Brescia, è temporaneamente applicato alla procura Regia del tribunale di Breno per dirigerne l'ufficio.

Con R. decreto del 4 ottobre 1868:

De Rossi Raffaele, già sostituto avvocato dei poveri presso la Corte d'appello d'Ancona, in disponibilità, applicato all'uffizio del pubblico ministero in Macerata, nominato giudice al tribunale civile e correzionale di Macerata.

Con R. decreto del 5 ottobre 1868:

Faraone Ernesto, sostituto procuratore del Re al tribunale di Santa Maria, in aspettativa per salute, confermato in tale aspettativa per un altro mese.

Con min. decreto del 6 ottobre 1868:

Branchi Cesare, uditore, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 9 ottobre 1868:

Baldini Augusto, giudice al tribunale civile e correz. di Firenze, promosso alla 1ª categoria;

Onofri Francesco, id. di Salerno, id.;

Leonardi Antonio, id. di Caltanissetta, id.;

Florio Cesare, id. di Pinerolo, id.;

Giondini Gerolamo, id. di Arezzo, id. alla 2ª categoria;

Ricci Giovanni, id. di Cassino, id.;

Pusateri Giuseppe, id. di Caltanissetta, id.;

Mancuso Domenico, id. di Catania, id.;

Tripodo Salvadore, id. di Patti, id.;

Manca Enrico, id. di Alessandria, id.;

Pastore Giuseppe, procuratore del Re al tribunale di Pavia, id. alla 1ª categoria;

Rimola Vincenzo, presidente del tribunale civile e correzionale di Cosenza, tramutato in Monteleone;

Fauchier Girolamo, id. di Monteleone, idem a Cosenza;

Ferrara Gennaro, giudice al tribunale di Potenza, collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per mesi tre.

Con RR. decreti del 17 ottobre 1868:

Cutraro Cesare, procuratore del Re al tribunale di Monteleone, promosso alla 1ª categoria;

Joni Giona, sostituto procuratore del Re al tribunale di Urbino, id.;

Giardino Giuseppe, id. in Ferrara, id. alla 2ª categoria;

Polacchi Tommaso, giudice al trib. di Lanciano, collocato a riposo a sua domanda per motivi di salute.

Con RR. decreti del 19 ottobre 1868:

Cesi Francesco, procuratore del Re al tribunale di Matera, tramutato in Avezzano;

Albarella d'Afflitto Vincenzo, reggente la procura del tribunale di Avezzano, nominato procuratore del Re al tribunale di Matera;

Quintavalle Luigi, id. di Castiglione delle Stiviere, id. presso lo stesso tribunale di Castiglione delle Stiviere;

Girardi Francesco, aggiunto giudiziario al tribunale di Napoli, collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di famiglia per mesi sei.

Con min. decreto del 5 novembre 1868:

Falcinelli Giov. Battista, sostituto procuratore del Re al tribunale civ. e correz. di Lucera, applicato temporaneamente presso il pubblico ministero del tribunale di Perugia.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA.

Circolare ai signori Senatori.

Non ostante che col decreto Reale del 5 corrente il Parlamento sia autorizzato nel dì 24 dello stesso mese a riprendere i suoi lavori, tuttavia, nell'intento di aver un maggior numero di leggi in pronto per la discussione, onde le sedute del Senato possano continuare per qualche tempo senza interruzione, il sottoscritto ha creduto di protrarre la convocazione del Senato al 1° del pº dicembre, per il qual giorno si ripromette un buon numero di senatori riuniti; e con riserva di far loro conoscere preventivamente l'ordine del giorno per le materie che si avranno a trattare, pregiasi intanto di rinnovare alla S. V. onorevolissima l'attestato della più alta sua considerazione.

Firenze, 17 novembre 1868.

Il Presidente del Senato
CASATI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

L'opera del traforo della Galleria delle Alpi progredì nella prima quindicina del corrente novembre come in appresso:

Avanzamento in piccola sezione.

Imbocco Sud	Metri	23 70
Id. Nord	»	32 15
Totale dei due imbocchi	Metri	55 85
Avanzamento totale dei due imbocchi al 16 novembre 1868:		
Imbocco Sud	Metri	5287 »
Id. Nord	»	3726 90
Totale generale dei due imbocchi	Metri	9013 90
Lunghezza della galleria	»	12,220 »
Rimangono a scavarsi	Metri	3206 10

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO

Manifesto di concorso per la compilazione di libri di testo ad uso delle scuole reggimentali d'artiglieria.

Essendo andato deserto il concorso al programma num. II — armi portatili, bocche da fuoco, affusti e carreggio, materiale da ponte — di cui è cenno nel manifesto inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 25 febbraio 1868, num. 55, questo Ministero determina quanto segue:

1° È aperto un nuovo concorso alla compilazione di manoscritti che possano servire di libro di testo per l'insegnamento delle materie indicate nel suaccennato programma num. II.

2° Sarà corrisposto all'autore del manoscritto che verrà riconosciuto il migliore di quelli presentati e corrispondente allo scopo, secondo il giudizio inappellabile che ne pronunzierà a maggioranza di voti il Comitato d'artiglieria, un premio di L. 3,000.

3° I manoscritti dovranno essere fatti pervenire al Comitato d'artiglieria non più tardi del 1° aprile 1869, franchi di posta e col seguente indirizzo:

Al sig. Presidente del Comitato d'artiglieria
Torino.

4° Sono mantenute ferme tutte le altre disposizioni contenute nel manifesto inserto nella *Gazzetta ufficiale del Regno* delli 25 febbraio 1868, num. 55, per quanto esse si riferiscono al programma in discorso.

NB. Il preaccennato programma num. II trovasi inserto a pag. 41 e seguenti del *Giornale militare* del corrente anno, di cui i signori concorrenti potranno prendere visione presso i Comandi militari di provincia, le Direzioni d'artiglieria ed altri uffici militari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di chimica, farmacia e tossicologia vacante nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli.

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37, 38 e 116 del regolamento per la R. Scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli, approvata con R. decreto 29 marzo 1868, è aperto il concorso per la nomina del professore di chimica, farmacia e tossicologia della R. Scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli.

Tale concorso che sarà aperto per titoli e per esame avrà luogo presso la Scuola medesima.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande e i loro titoli, nelle forme volute dalle vigenti discipline, a questo Ministero della pubblica istruzione, entro tutto il mese di dicembre prossimo venturo.

Firenze, addì 28 ottobre 1868.

Il Direttore capo della 3ª Divisione
S. GATTI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Daily News*:

Le grandi famiglie inglesi si affaticano con molta energia onde assicurarsi la rappresentanza nel futuro Parlamento. Tra i candidati notiamo tre figli e un fratello del lord luogotenente d'Irlanda, tre figli ed un fratello del duca di Devonshire, due figli di lord Derby, quattro rappresentanti di Lowther Castle, tre membri della gran casa Whig degli Wentworth, due membri della famiglia Wyndham, due figli di un nipote del marchese di Westminster, due figli del duca di Buccleuch, e molti altri. Nell'ultimo Parlamento furono eletti centotrentasei figli, fratelli e parenti di Pari, e secondo tutte le apparenze anche in questo la rappresentanza dei Pari non sarà minore.

— Il signor Gladstone ha fatto due altri discorsi, uno a Garston e un altro a Wavertree. A Birmingham lo stesso giorno parlò il Bright. Il signor Hay tenne proposito a Stamford della condizione della marina, ecc.

— Si legge nel *Morning Post*:

Gli elettori di Lynn possono andar lieti di avere udito i primi un discorso che se non muta in nulla l'esito che deve essere deciso in questa settimana, e se lascia il governo in balìa dei venti senza una politica, ha dimostrato che il segretario per gli esteri, discerne abilmente i tempi, e che anco disfatto il partito costituzionale, la posizione che egli ha nell'animo del pubblico non sarà in nulla mutata. Lord Palmerston nel 1855 gli offrì un posto cospicuo nel gabinetto, lord Russell nel 1865 ripetè l'offerta con parole lusinghiere; e sono quelli due fatti che hanno un grande significato in favore suo.

FRANCIA. — Leggesi nella *Patrie*:

Nella occasione di un recente discorso pronunziato dal sig. D'Israeli e nel quale egli aveva espresso il pensiero che lord Stanley potrebbe, dopo essersi messo d'accordo colle grandi potenze « giungere ad un compromesso tra la Francia e la Prussia » noi inclinammo a pensare che il risultato a cui finirà potrebbe più agevolmente raggiungersi, se invece di consultare le potenze, le si facessero intervenire nella sistemazione degli interessi che si trovano di fronte. « Ed aggiungevamo: Se i diversi gabinetti venissero invitati a pronunciarsi intorno alle difficoltà menzionate dal sig. D'Israeli a proposito degli armamenti della Francia e della Prussia e siccome essi dovrebbero pei primi dare il buono esempio, così concorrerebbero più sicuramente allo scopo desiderato. »

La *Gazzetta della Germania del Nord* scrive intorno a questi apprezzamenti:

Noi crediamo, colla *Patrie*, che un'intervento conciliante tra la Prussia e la Francia non sarebbe opportuno oggi pel motivo semplicissimo che non esiste fra i due Stati alcuna divergenza positiva.

Leggendo queste parole del foglio prussiano si vede che egli ci attribuisce dei concetti che noi non abbiamo espressi, benchè siamo d'accordo con lui quanto a ritenere che fra i due paesi non esiste alcun conflitto il quale abbisogni d'essere conciliato.

AUSTRIA. — Si legge nella *Gazzetta di Vienna* del 15 S. M. l'Imperatore ha diretto al barone de Beust la lettera che segue:

Caro barone di Beust,

Le nuove condizioni costituzionali dell'Impero esigono che nei miei atti sovrani ed in ispecie nei trattati di Stato da conchiudersi in mio nome colle potenze estere vengano impiegati i corrispondenti titoli ed indicazioni, così è mia volontà che nell'introduzione di questi trattati in cui deve essere indicata la mia persona come parte contraente, e, come quegli che accorda pieni poteri, venga indicato quindi innanzi il mio titolo nella seguente forma: « Imperatore d'Austria, re di Boemia, ecc. e Re apostolico d'Ungheria » per cui nell'ulteriore contesto del trattato possa essere usata la forma abbreviata, conforme all'uso diplomatico, cioè il titolo di: « Imperatore d'Austria e Re Apostolico d'Ungheria » come pure l'indicazione: S. M. l'Imperatore e Re » ovvero: « S. M. Imperiale e Reale Apostolica ».

Inoltre per indicare i regni e paesi uniti costituzionalmente sotto il mio scettro, si avranno ad usare alternativamente le espressioni: « Monarchia austro-ungarica » e « Impero austro-ungarico. »

Ella dovrà partecipare questa mia risoluzione, tanto al Consiglio dei ministri dei regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero, quanto al mio ministro ungherese, e prendere le ulteriori disposizioni affinchè vengano notificate le espressioni ed indicazioni corrispondenti al titolo mutato, mediante le mie missioni negli Stati esteri, e vengano introdotte in eguale forma nei documenti di diritto pubblico o diplomatici.

Vienna, 14 novembre 1868.

FRANCESCO GIUSEPPE *m. p.*
BEUST *m. p.*

— I fogli viennesi del 15 recano le seguenti notizie:

A quanto si crede, il *Libro rosso* non verrà rimesso alle delegazioni prima del 24 corrente. Inoltre sono preparate anche molte memorie che verranno consegnate alle delegazioni per parte del barone di Beust per la motivazione delle proposte finanziarie.

— La Commissione della Camera dei Signori per la legge sull'armamento terrà la sua prima seduta martedì.

— Si annuncia per il principio del prossimo anno la nomina di alcuni nuovi membri della Camera dei Signori.

— Si hanno le seguenti comunicazioni intorno al bilancio dell'Impero che verrà presentato alle delegazioni: nel bilancio del ministero degli esteri si eseguì un risparmio di 160 mila fiorini (i soli emolumenti di disponibilità si ridussero da f. 50,770 a 25,000), che sarebbe giunto ad un quarto di milione se il ministro del commercio non avesse presa la disposizione che tutti i ministeri debbano pagare le competenze dei loro telegrammi, il che cagiona al ministero degli esteri una spesa annua di presso a centomila franchi.

Nell'ambasciata di Roma l'addizionale di funzione dell'ambasciatore fu ridotta di 17,000, e tutta l'ambasciata costa 20 mila fiorini di meno (f. 53 mila, invece di fiorini 73,500).

Il bilancio militare provò un rilevante aumento nell'ordinario. L'anno scorso, il governo richiese f. 76,357,000, dei quali dovevano inoltre detrarsi le proprie rendite di fior. 3,857,000.

Quest'anno chiede 80 milioni, e detratte le proprie rendite, f. 76,700,000, quindi 3 milioni e mezzo di più; e viene assicurato che questo è lo stato normale. Però la maggiore differenza sta nello straordinario, per il quale l'anno scorso furono richiesti f. 21,500,000, mentre non se ne richiedono in quest'anno che f. 6,410,000.

Secondo il preliminare del governo il bilancio comune dello scorso anno importò 104 milioni e mezzo. Secondo le deliberazioni delle Delegazioni importò 105 milioni. Il bilancio di quest'anno non è ancora fissato; ma non sorpasserà i 93 milioni, da cui risulta, che quando pure le Delegazioni non cancellassero nulla dal bilancio, pure ne risulterebbe un risparmio di 4 milioni e mezzo per le provincie cisleithane, e 2 milioni per l'Ungheria.

Nonostante, il *deficit* per le prime sarebbe di 12 a 14 milioni. Il ministro delle finanze Brestel vorrebbe coprirlo colla riforma delle imposte.

— Si afferma che il barone de Beust indirizzò l'8 corrente una circolare ai rappresentanti presso i Governi esteri, la quale ha per iscopo di togliere le appressioni, suscitate in alcuni dalla legge sull'armamento.

SPAGNA. — I giornali spagnuoli recano il testo del manifesto elettorale del comitato Olozaga firmato da 15 o 20 nomi fra cui quelli di democratici che rinunziano alla repubblica immediata e colla adesione di un certo numero di giornali.

Il documento è molto lungo.

Esso comincia col lodare la rivoluzione del settembre e l'unione dei tre partiti che la hanno compiuta; enumera poscia i principii proclamati e le libertà conquistate che devono oggimai formare la base dell'unità politica dei popoli di Spagna; e tocca infine alla forma del governo, pronunziandosi per la monarchia nei termini che seguono:

« Non si tratta qui della monarchia che abbiamo rovesciata, della monarchia di origine dinastica, della monarchia che si credeva superiore alla nazione e rendeva impossibile in una volta la sua sovranità e la sua libertà. Questa monarchia è morta per sempre nella Spagna.

« La nostra monarchia al contrario, la monarchia che voteremo è quella che nasce dal diritto del popolo, quella che consacra il suffragio universale, quella che simbolizza la sovranità della nazione, quella che consolida e trae con se tutte quante le pubbliche libertà, quella che personifica infine i diritti del cittadino superiori a tutte le istituzioni ed a tutti i poteri; è la monarchia che uccide radicalmente il diritto divino e la supremazia di una famiglia (dinastia) sulla nazione, la monarchia circondata da istituzioni democratiche, la monarchia popolare.

« Noi voteremo unanimi la monarchia con tutte le sue attribuzioni essenziali, ma intimamente unita alla libertà con vincolo indissolubile; gli uni, perchè abbiamo sempre professato questo principio ed amiamo e rispettiamo le tradizioni del popolo spagnuolo; gli altri, perchè convinti che i principii democratici hanno la loro forma logica e definitiva di governo, e penetrati dell'idea che il movimento della civiltà conduce alla abolizione di tutti i poteri ereditari e permanenti, consideriamo che lo stabilire una potestà amovibile, oggi, sarebbe un pericolo costante per il pacifico consolidamento della libertà e delle conquiste rivoluzionarie ed un dare la preferenza e la priorità agli interessi ed alle aspirazioni di partito sugli interessi della patria. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Consiglio comunale di Firenze nell'adunanza del 17 corrente approvò all'unanimità la deliberazione presa dalla Giunta riguardo alla domanda delle ceneri del maestro Rossini e alla sottoscrizione per un monumento da innalzargli in Santa Croce.

— Un dispaccio alla *Nazione* da Napoli, 18, ore 4 di sera annunzia quanto segue:

L'eruzione del Vesuvio continua con eguale intensità. Le lave straripando invadono le terre coltivate e recano danni considerevoli, minacciando i sottoposti villaggi. La massima velocità della lava è di 180 metri al minuto. Se non incontrasse ostacoli nella discesa, a quest'ora sarebbe giunta al mare. Ai piedi del cono massimo si sono aperti altri coni attivissimi, e da essi partonsi due impetuosi fiumi di fuoco, che poscia incrociandosi si gettano nel fosso Vetrana.

Il cono massimo ha rari ma forti boati, e spinge proiettili e folgori con gran violenza frammezzo a densissimo fumo Il sismografo seguita a segnalare forti perturbazioni. Lo spettacolo è spaventevole e grandioso.

— Il giorno 7 corrente si fece a Torino l'inaugurazione degli studi in quella Scuola di medicina veterinaria. Una lettera alla *Nazione* descrive la cerimonia e contiene ad un tempo i seguenti cenni storici:

Questa scuola di veterinaria è la più antica fra tutte in Italia ed una delle prime istituite in tutta Europa.

Questa scuola conta oggi appunto novantanove anni di vita.

Il Piemonte in passato fu assai poco industriale, ed anche meno dedito ai traffici. Sorgente d'ogni sua ricchezza era l'agricoltura Ben s'intende perciò come i Principi di Casa Savoia si studiassero con ogni cura di tener lontane le malattie che così frequentemente allora facevano strage del bestiame domestico, e cercassero di migliorarne la razza. Un'altra ragione concorreva a ciò, ed era l'indole militare del paese, che, chiamato sovente in guerra, doveva cercare d'aver copia di buoni cavalli.

L'antica legislazione sanitaria del Piemonte contiene molti savi provvedimenti contro le epizoozie e la storia fa vedere che ogni qualvolta scoppiò la moria nel bestiame in qualsiasi parte dello Stato, il governo fu sollecito a provvedere. Si mandava allora un qualche chirurgo segnalato sui luoghi, con pieni poteri. Un chirurgo e non un medico, perchè in quel tempo i chirurghi erano tenuti molto da meno dei medici, e questi ultimi avrebbero creduto disonorarsi occupandosi di animali. In verità però pochissimi ne sapevano in proposito, e pochissimo bene potevano fare tanto i medici, quanto i chirurghi.

Per le malattie ordinarie poi c'erano i così detti *maniscalchi*, i quali si dividevano in maniscalchi da cavalli, e maniscalchi da *bovina*, sempre in lotta fra loro, e così stranamente gelosi delle loro specialità che per tutto l'oro del mondo un maniscalco da bovina non avrebbe voluto visitare un cavallo, e viceversa.

Ignorantissimi gli uni e gli altri per tal modo che raramente se ne trovava uno che sapesse leggere. Le loro pratiche erano assurde, ridicole, dannosissime. Oltre ai maniscalchi, e spesso più di loro, tenevano poi il campo gli stregoni, che con circoli magici, parole misteriose e segni cabalistici ed altre imposture davano a credere meraviglie ai contadini e smungevan loro denari.

Il genio di Claudio Bourgelat fece nascere in Francia la prima scuola di veterinaria, e i Principi di Casa Savoia furono pronti ad apprezzare la importanza di una cosiffatta istituzione, e sollecitamente vollero farne godere al Piemonte i benefici.

Quattro chirurghi (sempre chirurghi) furono mandati nel 1764 nelle scuole veterinarie di Francia ad impararvi la scienza e il miglior modo di diffonderla in paese. Essi furono i signori Rossetti, Consule, Arnaud e Brugnone. Dei primi tre non si è più inteso parlare, e sembra quindi che non abbiano per nulla corrisposto allo scopo. Per tutti corrispose il Brugnone.

Quest'uomo insigne che fece chiaro il suo nome con molti scritti di cui sonovi versioni nelle più dotte lingue d'Europa, era ottimo insegnante ed ottimo organizzatore, e vuol essere considerato siccome il fondatore della veterinaria in Piemonte: molto fece, ma molto più avrebbe fatto se avesse vissuto in tempi meno burrascosi; ma i tempi in cui visse furono invero burrascosissimi. Reduce di Francia coi più lusinghieri attestati di stima del grande Bourgelat, Giovanni Brugnone fu nominato nel 1769 direttore della scuola di veterinaria della Venaria, presso Torino, ed ispettore sopra tutti i maniscalchi del Regno. La scuola era però da creare, e quello che si fece fu un simulacro di scuola, piuttostochè una scuola vera: poco dopo, nel 1793, venne deliberato di creare, in luogo della scuola della Venaria, un collegio veterinario alla mandria presso Chivasso: ma non ci fu tempo, che sopravvenne il nuovo governo francese.

Brugnone non si ristava da ogni sforzo per compiere l'opera sua, ed appunto dal governo francese ottenne la istituzione di una nuova scuola veterinaria al Valentino, presso Torino. Ciò fu nel 1802, e questa scuola, molto difettosa e languente malgrado gli sforzi del Brugnone e di valorosi suoi compagni, durò fino al 1815.

Una nuova scuola con buoni elementi di durata fu istituita nel 1818 alla Venaria, ma non più col Brugnone, che in età di 78 anni morì nel 1819. La scuola della Venaria, passata in breve sotto la dipendenza del Ministero della guerra, siccome quello che sovratutto dava opera alla igiene ed alla cura dei cavalli dell'esercito, durò con ottimi frutti dal 1818 al 1834.

In quell'anno dalla Venaria fu trasportata a Fossano.

Nel 1846 ritornò alla Venaria siccome parte di un grande Istituto agrario veterinario forestale, che fu uno degli ultimi conati di Carlo Alberto che egli abbia potuto tradurre in atto.

L'istituto agrario veterinario forestale cadde, ma la scuola di veterinaria rimase, e fu trasportata nuovamente al Valentino, nel 1852. Ora si è di poco spostata acconciandosi in miglior locale in via Nizza, alla periferia della città, poco oltre la chiesa di San Salvatore.

— La Compagnia imperiale del gas a Londra, che nel 1830 forniva all'illuminazione della vasta città 7,600,000 metri cubici di gas al prezzo di cent. 47 per metro cubo, andò aumentando la produzione in modo da raggiungere nel 1844 la cifra di 16,000,000, ribassando in pari tempo e successivamente il prezzo da cent. 47 a 42 35, 31 1/2, 23. Nel 1851 la stessa Compagnia dava alla città di Londra 32,000,000 di metri cubi di gas al prezzo di centesimi 17 1/2. Dal 1851 al 1865 si giunse a 94,000,000 di metri e nel 1866 la cifra dei metri cubici di gas prodotto dalle sue officine saliva a circa 103,000,000, pagati a cent. 14 caduno. E si noti che questa Compagnia non fornisce che un quinto del consumo totale del gas a Londra.

— La Società svizzera d'emigrazione tenne l'8 novembre in Berna un'adunanza. Vi erano rappresentati i Cantoni di Berna, Neuchâtel, Friborgo, Soletta, Lucerna, Argovia e Basilea-Città. La trattanda principale era la deliberazione sull'accettazione dell'offerta del capitano Plumacher in Grant Courty, Stato del Tennessee, fatto alla Società svizzera dell'emigrazione ed alla Società bernese del credito mobiliare di un terreno di 7,500 acri, con diritto di acquistarne altri 210,000 al medesimo aderenti, al prezzo di 1 1/4 dollaro per acre entro 5 anni. Dopo lunga discussione, nella quale il signor Plumacher ha risposto in modo soddisfacente a parecchie interpellanze, furono adottate tutte le relative proposte della presidenza, per le quali il dono è accettato, si ringrazia il signor Plumacher dei prestati servigi, ed è sin d'ora nominato direttore della colonia e di tutta l'impresa. Inoltre la presidenza fu incaricata di mettersi in relazione col Consiglio federale affinchè siano forniti possibilmente sussidii ai danneggiati dalle acque che desiderano emigrare, e l'impresa sia posta sotto il controllo del console generale Hitz in Washington.

(*Gazz. ticin.*)

Tabella delle stanze dei Corpi militari al 16 novembre 1868:

Fanteria.

Brigata granatieri Sardegna, comando di brigata a Treviso, 1° regg. a Udine, 2° regg. a Treviso.

Brigata gran. Lombardia, comando di brigata Bologna, 3° regg. Bologna, 4° regg. Bologna.

Brigata gran. Napoli, comando di brigata Padova, 5° regg. Mantova, 6° regg. Padova.

Brigata gran. Toscana, comando di brigata Reggio Emilia, 7° regg. Ravenna, 8° regg. Reggio Emilia.

Brigata del Re, comando di brigata Piacenza, 1° regg. fant. Piacenza, 2° Piacenza.

Brigata Piemonte, comando di brigata Brescia, 3° regg. Cremona, 4° Brescia.

Brigata Aosta, comando di brigata Napoli, 5° regg. Napoli, 6° Napoli.

Brigata Cuneo, comando di brigata Livorno, 7° regg. Livorno, 8° Livorno.

Brigata Regina, comando di brigata Messina, 9° regg. Catania, 10° Messina.

Brigata Casale, comando di brigata Genova, 11° regg. Genova, 12° Genova.

Brigata Pinerolo, comando di brigata Torino, 13° regg. Torino, 14° Torino.

Brigata Savona, comando di brigata Salerno, 15° regg. Salerno, 16° Salerno.

Brigata Acqui, comando di brigata Palermo, 17° regg. Termini, 18° Caltanissetta.

Brigata Brescia, comando di brigata Bologna, 19° regg. Bologna, 20° Forlì.

Brigata Cremona, comando di brigata Milano, 21° regg. Milano, 22° Milano.

Brigata Como, comando di brigata Bari, 23° regg. Barletta, 24° Bari.

Brigata Bergamo, comando di brigata Perugia, 25° regg. Spoleto, 26° Perugia.

Brigata Pavia, comando di brigata Caserta, 27° regg. Capua, 28° Caserta.

Brigata Pisa, comando di brigata Verona, 29° regg. Verona, 30° Verona.

Brigata Siena, comando di brigata Terni, 31° regg. Terni, 32° Rieti.

Brigata Livorno, comando di brigata Ancona, 33° regg. Ancona, 34° Ancona.

Brigata Pistoia, comando di brigata Firenze, 35° regg. Firenze, 36° Firenze.

Brigata Ravenna, comando di brigata Modena, 37° regg. Modena, 38° Modena.

Brigata Bologna, comando di brigata Solmona, 39° regg. Maddaloni, 40° Chieti.

Brigata Modena, comando di brigata Alessandria, 41° regg. Alessandria, 42° Alessandria.

Brigata Forlì, comando di brigata Aquila, 43° regg. Solmona, 44° Aquila.

Brigata Reggio, comando di brigata Firenze, 45° regg. Siena, 46° Firenze.

Brigata Ferrara, comando di brigata Genova, 47° regg. Milano, 48° Genova.

Brigata Parma, comando di brigata Cagliari, 49° regg. Cagliari, 50° Peschiera.

Brigata delle Alpi, comando di brigata Pisa, 51° regg. Pisa, 52° Lucca.

Brigata Umbria, comando di brigata Palermo, 53° regg. Palermo, 54° Palermo.

Brigata Marche, comando di brigata Venezia, 55° regg. Venezia, 56° Venezia.

Brigata Abruzzi, comando di brigata Palermo, 57° regg. Palermo, 58° Palermo.

Brigata Calabria, comando di brigata Girgenti, 59° regg. Girgenti, 60° Trapani.

Brigata Sicilia, comando di brigata Gaeta, 61° regg. Gaeta, 62° Gaeta.

Brigata Cagliari, comando di brigata Napoli, 63° regg. Caserta, 64° Napoli.

Brigata Valtellina, comando di brigata Nocera, 65° regg. Aversa, 66° Nocera.

Brigata Palermo, comando di brigata Catanzaro, 67° regg. Catanzaro, 68° Reggio Calabria.

Brigata Ancona, comando di brig. Verona, 69° regg. Verona, 70° Verona.

Brigata Puglie, comando di brigata Napoli, 71° regg. Napoli, 72° Napoli.

Carabinieri Reali.

1ª Legione Torino - 2ª *Soppressa* - 3ª Cagliari - 4ª Milano - 5ª Bologna - 6ª Firenze - 7ª Napoli - 8ª Chieti - 9ª Bari - 10ª Salerno - 11ª Catanzaro - 12ª Palermo - 13ª Verona - 14ª (allievi) Torino.

Artiglieria.

1° Reggimento (pontieri) a Pavia. 2° (piazza) Capua. 3° (piazza) Torino. 4° (piazza) Piacenza. 5° (campagna) Venaria Reale. 6° (campagna) Vigevano. 7° (campagna) Pisa. 8° (campagna) Verona. 9° (campagna) Pavia.

Genio.

Corpo del genio a Casale.

Treno d'armata.

Corpo del Treno a Torino.

Amministrazione.

Corpo d'amministrazione a Torino.

Compagnie di disciplina.

(di punizione).

1ª Portoferraio (Isola d'Elba) - 3ª Pizzighettone (fortezza) - 5ª Capri (Isola) - 7ª Tremiti (Isola) - 9ª Rocca d'Anfo (fortezza) - 11ª Osoppo (fortezza).

(Compagnie speciali).

2ª Alessandria (provvis.) - 4ª Ponza (Isola) - 6ª Forte San Leo (Ancona) - 8ª Fenestrelle (fortezza) - 10ª Exilles (fortezza) - 12ª Venezia (Forte al Lido).

Deposito cavalli stalloni.

Comando del personale a Ferrara.

Bersaglieri.

1° regg. a Cuneo (1); 2° a Novara (2); 3° a Parma (3), 4° a Capua (4); 5° a Livorno (5).

1° Battaglione a Lugo - 2° a Fossano - 3° a Parma - 4° a Ravenna - 5° a Parma - 6° a Napoli - 7° a Cariati (Rossano) - 8° a Livorno - 9° ad Acri - 10° a Rossano - 11° a Firenze - 12° a Celano - 13° a Chioggia - 14° a Livorno - 15° a Palermo - 16° ad Ortona de' Marsi - 17° a Sassari - 18° a Belluno - 19° a Monreale - 20° a Palermo - 21° a Firenze - 22° a Villetta (Solmona) - 23° a Milano - 24° a Piano dei Greci - 25° a Bergamo - 26° a Napoli - 27° a Pavia - 28° a Bologna - 29° ad Ancona - 30° a Genova - 31° a Bagheria - 32° a Milano - 33° a Messina - 34° a Tagliacozzo - 35° a Taverna (Catanzaro) - 36° a Salerno - 37° a Sora - 38° a Catania - 39° a Perugia - 40° a Palermo - 41° a Orvieto - 42° a Torino - 43° a Caserta - 44° a Capua - 45° a Castrovillari.

Cavalleria di linea.

Reggimento Nizza cavalleria a Saluzzo.
Regg. Piemonte Reale cavalleria a Bologna.
Regg. Savoja cavalleria a Firenze.
Regg. Genova cavalleria a Caserta.

Lancieri.

Regg. Lancieri di Novara a Napoli.
Id. di Aosta a Parma.
Id. di Milano a Lucca.
Id. di Montebello a Udine.
Id. di Firenze a S. Maria.
Id. Vittorio Emanuele a Nola.
Id. di Foggia a Vercelli.

Cavalleggeri.

Regg. Cavalleggeri di Saluzzo a Verona.
Id. di Monferrato a Voghera.
Id. di Alessandria a Lodi.
Id. di Lodi a Vicenza.
Id. di Lucca a Milano.
Id. di Caserta a Savigliano.
Regg. Ussari di Piacenza a Milano.
Regg. Guide a Torino.

(1) Battaglioni che lo compongono: 1°, 6°, 7°, 9°, 13°, 19°, 21°, 27° e 41°.
(2) Id. 2°, 4°, 8°, 10°, 11°, 15°, 17°, 37° e 42°.
(3) Id. 3°, 5°, 12°, 18°, 20°, 23°, 25°, 38° e 43°.
(4) Id. 26°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 40° e 44°.
(5) Id. 14°, 16°, 22°, 24°, 34°, 35°, 36°, 39° e 45°.

ULTIME NOTIZIE

Alle ore 10 e mezzo antimeridiane giunsero oggi in Firenze le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte, provenienti da Milano, col treno ordinario.

Erano del seguito delle LL. AA. RR. il generale Cugia, quattro ufficiali d'ordinanza, ed una dama d'onore.

Gli augusti Principi erano ricevuti alla stazione dalle LL. EE. il presidente del Consiglio dei ministri, dal ministro dell'interno, dal ministro delle finanze, dal ministro della Real Casa, marchese Gualterio, dagli aiutanti di campo di S. M., generali Angelini, Della Rocca, De Sonnaz e dalla marchesa Alessandri dama d'onore di S. A. R. la Principessa Margherita.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Atene, 17.

Le voci sparse che il popolo cretese avesse riconosciuto la sovranità del Sultano, a condizione che l'isola di Candia fosse eretta in principato cristiano, sono formalmente smentite. I Cretesi persistono nella loro decisione irremovibile di unirsi al Regno Ellenico. L'accordo dell'Assemblea nazionale cretese e dei capi degl'insorti, circa a questo punto, è completo. Mitza ed i volontari sotto i suoi ordini, lungi da lasciar l'isola presero invece la decisione di restarvi. Nuovi volontari preparansi a raggiungerli, sotto il comando di un uomo deciso ed esperimentato.

La Camera è convocata pel 20 novembre. Saranno sottomessi al suo voto immediato dei progetti di legge urgenti.

Londra, 18.

Dalle elezioni finora conosciute risulta che furono eletti 210 liberali e 90 conservatori. Delle elezioni irlandesi non si conoscono che 11 soltanto.

Ebbero luogo alcuni disordini a Bolton, Bristol, Belfast e Cork. Vi sono molti feriti. La plebe di Bristol ha invaso le case facendo dei guasti.

Parigi, 18.

Chiusura della Borsa.

	17	18
Rendita francese 3 %	71 80	71 82
Id. italiana 5 %	56 95	57 05
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	400 —	398 —
Obbligazioni	223 50	223 —
Ferrovie romane	46 —	46 50
Obbligazioni	118 —	118 25
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	47 25	47 —
Obbligazioni ferr. merid.	142 —	142 —
Cambio sull'Italia	5 3/4	5 3/4
Credito mobiliare francese	291 —	293 —
Obblig. della Regia Tabacchi	422 —	422 —

Vienna, 18.

Cambio su Londra 116 50 116 60

Londra, 18.

Consolidati inglesi . . . . . . 94 1/8 94 —

Napoli, 18.

L'eruzione del Vesuvio aumenta. La lava, scorrendo rapidamente, minaccia i villaggi sottoposti. Parecchie cascine furono abbattute dalle lave nella scorsa notte. Il prefetto e le altre autorità accorsero sul luogo del pericolo e presero gli opportuni provvedimenti. Spettacolo imponente, straordinario.

Parigi, 18.

Il *Moniteur du soir* annunzia che il barone di Talleyrand fu ricevuto dallo Czar il quale si congratulò dello spirito pacifico e dei sentimenti di mutua benevolenza che animano personalmente i sovrani d'Europa. Lo Czar si dimostrò commosso dei sentimenti di simpatia che l'imperatore Napoleone gli faceva esprimere in occasione del naufragio della fregata nella quale era imbarcato il duca Alessio e più recentemente in occasione del matrimonio del principe di Leuchtenberg.

Ieri fu sequestrato il *Journal de Paris.*

Oggi ebbero luogo i funerali di Rothschild, ai quali assisteva una folla immensa.

Nuova York, 18.

Si ha da Los Alamos che parecchie città della Sonora e della Bassa California furono distrutte dagli uragani.

Parigi, 19.

Il principe e la principessa di Galles giunsero qui ieri. Giovedì andranno a Compiègne.

La sottoscrizione all'imprestito della città di Napoli, aperta qui ieri, è stata bene accolta. Le soscrizioni sono numerosissime sì a Parigi che nei dipartimenti.

Pest, 19.

La *Corrispondenza di Pest* annunzia che il 25 del corrente mese verrà pubblicato il *Libro rosso.* Esso insisterà energicamente sulla necessità di conservare la pace e dimostrerà che il regime costituzionale è una garanzia per la conservazione della monarchia austro-ungherese al rango di grande potenza.

Un Supplemento annesso alla Gazzetta d'oggi contiene il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile negli anni 1868, 1869 e 1870, e un elenco di pensioni.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 18 novembre 1868, ore 1 pom.

Spirano i venti di maestrale di debole intensità; il mare è leggermente mosso nelle coste della Sicilia. Il barometro si è alzato di 3 mm. su tutta la Penisola.

La pressione atmosferica si è aumentata di 6 mm. nel centro dell'Europa. Si copre di nubi il cielo della Francia oceanica.

Domina il buon tempo e la calma del mare in tutti i paraggi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 18 novembre 1868.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762,0	mm 761,6	mm 761,0
Termometro centigrado	1,0	9,0	4,5
Umidità relativa	60,0	47,0	68,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	E debole	E debole	E debole

Temperatura massima . . . . + 10,0
Temperatura minima . . . . — 1,0
Minima nella notte del 19 novembre . + 2,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera-ballo di Meyerbeer: *Il Profeta.*

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *Semiramide* — Ballo: *Niccolò de' Lapi.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *Le Precauzioni* — Ballo: *Vi-Hia.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia Italiana, di cui fa parte la signora Adelaide Ristori Del Grillo, rappresenta: *Maria Stuarda.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia Lombarda, diretta dal signor cavaliere Alamanno Morelli rappresenta: *Le miserie del signor Travetti.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze,* 19 *novembre* 1868)

VALORI	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0 . . . god. 1 luglio 1868		59 85	59 80	60 »	59 95	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. 1 ott. 1868		»	»	77 80	77 70	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . » Id.		36 40	36 35	»	»	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		81 80	81 75	»	»	»	»	»
Obb. 5 0/0 Regia Tabacchi 1868 Titoli provvisori (oro) . . . »	500	»	»	423 1/2	423 »	»	»	»
Azioni Tabacco . . . . . »								
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . » 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 » id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1868	1000	»	»	»	»	»	»	1540
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 luglio 1868	1000	»	»	»	»	»	»	1720
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »			»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc. » 1 luglio 1868	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 delle suddette . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento) . » id.	420	210 »	209 1/2	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	500	168 »	167 »	»	»	»	»	»
Oblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento) . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 luglio 1868	500	»	»	257 »	255 »	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . » 1 ott. 1868	500	»	»	150 »	149 1/4	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12 » id.	505	»	»	»	»	»	»	437 »
Dette in serie picc. . . . » id.		»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie non comp. . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 obbl. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberato . . . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	60 25
3 0/0 idem . . . . . » 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	37 »
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »		»	»	»	»	»	»	78 10
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.	250	»	»	»	»	»	»	174
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	420 »

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 62	26 58
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		106 25	106 20
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 28	21 27
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 60 07 1/2, 59 97 1/2 - 95, 92 1/2 - 60 00 p. f. c. — 59 80 cont. — Impr. Naz. 5 0/0 77 80 - 82 1/2 f. corr.

Il sindaco: A. MORTERA.

Il Sindaco di Firenze

Visto il Regio decreto del di 19 dicembre 1865 col quale viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione dei grandi viali secondo il progetto dell'ingegnere architetto cav. Giuseppe Poggi;

Visto che per portare ad effetto la esecuzione della indicata opera, è d'uopo procedere all'abbassamento della via circondaria esterna fra la Porta a Pinti e la Porta alla Croce, sulla quale trovasi lo stabile di proprietà del sig. Leopoldo Cioli qui appresso indicato;

Vista la deliberazione della Giunta municipale de'26 settembre 1868;

Vista la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità de'25 giugno 1865;

Rende pubblicamente noto:

Dal giorno infrascritto a tutto il di 4 decembre prossimo è depositato e reso ostensibile nella segreteria comunale (1ª divisione, 1ª sezione) il piano particolareggiato dell'opera nella quale l'immobile di cui parlasi è compreso, affinchè durante l'ostensione possano gl'interessati prenderne cognizione e farvi le opportune osservazioni a forma della legge sopra citata.

Lo stabile di cui è fatta sopra menzione è descritto nel modo che appresso:

Di proprietà del signor Leopoldo Cioli. — Uno stabile posto lungo la via circondaria esterna di Firenze fra la Porta a Pinti e la Porta alla Croce.

La indennità che il municipio di Firenze ha offerto per i danni che risente detto stabile ascende a lire settemila seicento quarantadue e cent. novantadue.

Dal municipio di Firenze, li 18 novembre 1868.

3754 *Per il Sindaco:* U. PERUZZI.

Illustrissimo signor prefetto,

Il sottoscritto, editore d'una produzione drammatica di Mario Luzzani stampata in Modena nel corrente anno sotto il titolo di *Cuore e Politica*, si pregia di sottoporre alla S. V. Ill.ma, a termini della legge 25 giugno 1865 e del Regio decreto giorno stesso, tre copie della suindicata produzione, con che la ricevuta del ricevitore demaniale per l'importo di lire sette, ed in pari tempo dichiara di voler riservata a sè la proprietà di tal lavoro, come tutti i diritti garantiti dalle leggi vigenti in ordine alle opere letterarie.

Della S. V. Ill.ma

Devotissimo servitore

Firmato: FRANCESCO LUIGI GUICCIARDI.

Modena, 1º novembre 1868.

Per copia conforme

3734 *Il Segretario capo:* NIVOLI.

DIFFIDAMENTO. Con brevetto di invenzione e privativa il Ministero d'agricoltura, industria e commercio accordò al signor Hoffmann ingegnere architetto a Berlino valersi dei diritti espressi all'articolo 1º e successivi della legge sulle privative industriali 30 ottobre 1859 per un trovato che ha per titolo:

Système de fourneaux sans fin ou annulaires à action continue.

A mente quindi del disposto della precitata legge, il sottoscritto rappresentante del signor Hoffmann in Italia *diffida* sotto pena dei danni e spese tutti coloro che volessero *direttamente costruire od indirettamente* acquistare da terzi il diritto di *costruire* forni che avessero *una o più* delle qualità del forno pel quale il signor Hoffmann *inventore* ottenne privativa, qualità indicate in numero di 10 come per sommi capi nel tenore della privativa medesima.

3727 Ingegnere CARLO REULEAUX a Torino.

Avviso.

Firenze, li 18 novembre 1868.

Coerentemente all'articolo 16 del contratto d'Imprestito di S. E. il principe A. de Demidoff, sarà proceduto la mattina del dì 10 dicembre prossimo, a ore 12 meridiane, nello studio Cesare Capuis, via San Francesco, nº 1, p. p. a Livorno, alla undecima estrazione delle 100 cartelle.

ALESSANDRO MELCHIOR

3719 *mandatario di S. E. il principe A. de Demidoff.*

Estratto di bando venale.

Dinanzi al tribunale civile di Grosseto, alla pubblica udienza del 20 dicembre 1868, nell'istanza di Carlo del fu signor Angiolo Auzzi, come erede beneficato del fu Savino Auzzi, di Paganico, rappresentato dall'avv. Valentino Bruchi residente a Grosseto, in esecuzione della sentenza del predetto tribunale in data 20 ottobre 1868, munita di marca di registrazione da una lira debitamente annullata, seguirà l'incanto e la vendita degli stabili infradescritti.

Primo lotto.

Un tenimento di terre denominato Cagliari e Poggio Regina con casa colonica annessa situata presso Campagnatico, comune di detto luogo, a confine del fiume Ombrone, fosso del Poggio Madonna, Magnani, Angiolo e Giuseppe fratelli Rossi, salvo se altri, ecc.

Una casa con orto annesso posta in Campagnatico a confine dei beni della signora Palmira Rigati nei Rossi, strada del Cotone, strada della propositura Benvenuti Bacciarelli, salvo se altri, ecc.

Secondo lotto.

Una casa con porzione di chiusi annessi situata in via Piana del paese di Paganico, comunità di Campagnatico, segnata di numero 26, a confine di via Piana, mura castellane, Francesco Baldi, ed altri Auzzi.

Un appezzamento di terreno seminativo con alcune piante di olivo denominato Vigna Vecchia posto nelle vicinanze di Paganico, dell'estensione di ari 72, a confine dei beni dei signori Patrisy, Struccali, salvo se altri, ecc.

Altro appezzamento di terreno posto presso Campagnatico, vocabolo Aja Vecchia, della estensione di ettari uno e ari 64, a confine Patrisy, Straccali, salvo se altri, ecc. L'incanto sarà aperto sulla somma di lire 25,396 40 quanto al primo lotto, e di lire 3,635 quanto al secondo lotto, e la deliberazione sarà fatta a favore del maggiore e migliore offerente, ai patti, oneri e condizioni inserti nel bando che trovasi ostensibile in questa cancelleria.

I mobili e stime vive e morte che si troveranno esistere nei beni descritti nel primo lotto, all'epoca in cui l'acquirente sarà immesso in possesso saranno valutati separatamente da un perito nel modo indicato dal bando predetto.

La sentenza che ordinò la vendita dei beni suddetti venne nel dì 14 novembre 1868 annotata all'uffizio delle ipoteche di Grosseto.

Con detta sentenza fu aperto il giudizio di graduazione sul prezzo pel quale saranno venduti i beni, fu nominato giudice delegato l'illustrissimo signor avvocato Emilio Pampana, e fu ordinato ai creditori di depositare in questa cancelleria nel termine di giorni 30 dalla notificazione del relativo bando le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi.

Dalla cancelleria del tribunale di Grosseto, li 13 novembre 1868.

Il procuratore

3731 VALENTINO BRUCHI.

Avviso.

Dichiarasi dal sottoscritto che Baldassarre Batacchi è tuttora il ministro del negozio di doratore e verniciatore posto in Firenze in via dei Bardi, numero 29, di proprietà degli eredi Francioni, e che conseguentemente in detta sua qualità può pagare, risquotere e fare tutte le operazioni necessarie per il detto negozio.

Li 18 novembre 1868.

3751 FERDINANDO FRANCIONI.

Cassa di Risparmi di Pisa.

Seconda denunzia di un libretto smarrito, di numero 5873, volume 121, a carte 344, sotto il nome di Guarchi Carolina, per la somma di lire it. 588.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, sarà dalla Cassa di Risparmi suddetta riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Pisa, li 15 novembre 1868.

Il Direttore

3733 AVV. ANTONIO VITI.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi DI FIRENZE.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 133911, sotto il nome di Nocentini Adele, per la somma di lire 100.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Li 18 novembre 1868. 3759

PRESTITO A PREMI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Deliberazioni municipali 12, 13 e 18 settembre 1868, con approvazione governativa

Sottoscrizione pubblica

DI 163,000 OBBLIGAZIONI DI 150 FRANCHI IN ORO

rimborsabili alla pari in 50 anni emesse a 120 fr. in ORO

Fruttanti 7 franchi annui in ORO

MEDIANTE **114** ESTRAZIONI CON PREMI

di franchi **100,000 — 70,000 — 50,000 — 40,000 — 30,000**

25,000, ed altri minori da **20,000** a **250**, come risulta dal piano d'estrazione

LA PRIMA estrazione con un PREMIO di fr. **100,000** ed altri

avrà luogo il **9 GENNAIO 1869**

A garanzia dei portatori dei titoli è stato formalmente stipulato che il Municipio debba pagare gli interessi, i premi e i rimborsi di questo Prestito in ORO netti ed indiminuiti da qualsivoglia prelevamento presente e futuro di qualunque specie ed a favore di qualsiasi ente giuridico per qualunque causa e titolo, imposte ed imponendo, nessuno escluso ed eccettuato.

Il pagamento degli Interessi, dei Premi e delle Obbligazioni estratte si fa in ORO semestralmente ogni 1º maggio e 1º novembre, in Italia ed all'Estero.

Le estrazioni sono trimestrali e semestrali, ed avranno luogo presso il **Municipio di Napoli.**

La popolazione di Napoli ascende a oltre 600,000 abitanti. Le sue entrate sono in continuo aumento. Il suo debito, compreso il presente prestito, ascende a circa 35 milioni. Le entrate ordinarie e straordinarie superano 26 milioni di lire: le spese ordinarie, comprese le annualità del nuovo prestito, ammontano a 14 milioni; le straordinarie a 12 milioni circa, impiegate in opere pubbliche di non dubbia utilità.

Il prestito è garantito dalle entrate dirette ed indirette della città e dai beni comunali.

VERSAMENTI

20 franchi all'atto della sottoscrizione,
20 » all'atto della ripartizione delle obbligazioni sottoscritte,
20 » dal 10 al 15 febbraio 1869,
20 » dal 10 al 15 maggio 1869,
20 » dal 10 al 15 agosto 1869,
e fr. 20 meno 3 50 per interesse maturato, cioè
16 50 » dal 10 al 15 novembre 1869.

Totale 116 50 franchi in ORO, oppure in CARTA al cambio del giorno in cui vengono effettuati i versamenti, e contro consegna d'una Obbligazione, godimento 1º novembre pº.

Si bonifica un interesse 6 per 100 sui versamenti fatti in anticipazione: la liberazione al momento del riparto si farà con fr. 116 50 (meno il versamento all'atto di sottoscrizione) e contro un titolo, godimento 1º maggio 1869.

La sottoscrizione è aperta al pubblico nei giorni 18, 19, 20 e 21 novembre 1868.

NAPOLI presso la Cassa municipale.
id. » il Banco di Napoli.
GENOVA » L. Vust e C.
MILANO » Figli Weill Schott e C.
TORINO » J. A. Lachaise e Ferrero.

ROMA presso Antonio Cerasi.
id. » Marignoli Tomasini e C.
FIRENZE » Il Banco di Napoli.
id. » La Cassa Nazionale di Sconto toscana.

FIRENZE presso E. Fenzi e C.
id. » Fratelli Du Fresne.
id. » D. Levi e C.
id. » F. Wagniere e C.
id. » Frat. Weill Schott.

nonchè in tutte le altre principali città d'Italia, a PARIGI, BERLINO, FRANCOFORTE S|M, GINEVRA, ecc. ecc.

Nota. Qualora le Obbligazioni sottoscritte superassero il numero di 163,000, le sottoscrizioni verranno ridotte proporzionalmente.

Le obbligazioni di questo prestito fruttano più del 6 per 100 con un bonifico del 25 per 100 nei rimborsi, e partecipano a 114 estrazioni con premi, che rappresentano la somma totale di più di *Quattro milioni di franchi.*

PROSPETTO D' ESTRAZIONE

Dal 1º Dicembre 1868 fino al 1º Settembre 1870. Quattro Estrazioni trimestrali ogni anno, ripartite come segue:

1º DICEMBRE			1º MARZO			1º GIUGNO			1º SETTEMBRE		
Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE
1	100,000	100,000	1	25,000	25,000	1	40,000	40,000	1	20,000	20,000
1	2,000	2,000	1	1,000	1,000	2	500	1,000	1	1,000	1,000
2	1,000	2,000	2	500	1,000	2	400	800	2	400	800
3	500	1,500	3	400	1,200	4	300	1,200	3	300	900
13	250	3,250	13	250	3,250	11	250	2,750	13	250	3,250
20		108,750	20		31,450	20		45,750	20		25,950

Numero delle Obbligazioni da rimborsarsi con premio . . . 160
Numero delle Obbligazioni da rimborsarsi alla pari . . . 109
269

Dal 1º Dicembre 1870 fino al 1º Settembre 1875 Quattro Estrazioni trimestrali ogni anno del quinquennio, ripartite come segue:

1º DICEMBRE			1º MARZO			1º GIUGNO			1º SETTEMBRE		
Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE
1	100,000	100,000	1	25,000	25,000	1	30,000	30,000	1	20,000	20,000
1	1,500	1,500	1	1,000	1,000	1	1,000	1,000	2	500	1,000
2	1,000	2,000	3	400	1,200	3	400	1,200	3	400	1,200
3	400	1,200	4	300	1,200	4	300	1,200	4	300	1,200
13	250	3,250	11	250	2,750	11	250	2,750	10	250	2,500
20		107,950	20		31,150	20		36,150	20		25,900

Numero delle Obbligazioni da rimborsarsi con premio . . . 400
Numero delle Obbligazioni da rimborsarsi alla pari . . . 798
1,198

Dal 1º Dicembre 1875 fino al 1º Giugno 1888 (tredici anni) due Estrazioni semestrali ogni anno, cioè:

1º DICEMBRE			1º GIUGNO		
Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE
1	35,000	35,000	1	20,000	20,000
1	1,000	1,000	1	1,000	1,000
2	500	1,000	2	500	1,000
3	400	1,200	4	300	1,200
13	250	3,250	12	250	3000
20		41,450	20		26,200

Numero delle Oblig. da rimborsarsi con premi 520
Numero delle Oblig. da rimborsarsi alla pari . 19,750
20,270

Dal 1º Dicembre 1888 fino al 1º Giugno 1903 (quindici anni) due Estrazioni semestrali ogni anno, cioè:

1º DICEMBRE			1º GIUGNO		
Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE
1	30,000	15,000	1	15,000	15,000
1	1,000	1,000	2	500	1,000
3	400	1,200	4	400	1,600
4	300	1,200	5	300	1,500
11	250	2,750	8	250	2,000
20		36,150	20		21,100

Numero delle Oblig. da rimborsarsi con premi . 600
Numero delle Oblig. da rimborsarsi alla pari . 46,438
47,038

Dal 1º Dicembre 1903 al 1º Giugno 1913 (dieci anni) due Estrazioni semestrali ogni anno, ripartite come segue:

1º DICEMBRE			1º GIUGNO		
Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE
1	25,000	25,000	1	15,000	15,000
1	1,000	1,000	1	1,000	1,000
3	400	1,200	4	400	1,600
4	300	1,200	5	300	1,500
11	250	2,750	9	250	2,250
20		31,150	20		21,350

Numero delle Oblig. da rimborsarsi con premio 400
Numero delle Oblig. da rimborsarsi alla pari . 55,957
56,357

Dal 1º Dicembre 1913 al 1º Giugno 1917 (quattro anni) due Estrazioni semestrali ogni anno, ripartite come segue:

1º DICEMBRE			1º GIUGNO		
Nº delle obblig	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig	a Franchi	TOTALE
1	50,000	50,000	1	20,000	20,000
2	1,000	2,000	1	1,000	1,000
5	400	2,000	5	400	2,000
10	300	3,000	10	300	3,000
12	250	3,000	13	250	3,250
30		60,000	30		29,250

Numero delle Oblig. da rimborsarsi con premio 240
Numero delle Oblig da rimborsarsi alla pari . 29,883
30,123

Dal 1º Dicembre 1917 al 1º Giugno 1918. Due Estrazioni semestrali, ripartite come segue:

1º DICEMBRE			1º GIUGNO		
Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE	Nº delle obblig.	a Franchi	TOTALE
1	100,000	100,000	1	70,000	70,000
2	1,000	2,000	1	4,000	4,000
5	400	2,000	5	400	2,000
10	300	3,000	10	300	3,000
12	250	3,000	13	250	3,250
30		110,000	30		82,250

Numero delle Oblig. da rimborsarsi con premio 60
Numero delle Oblig. da rimborsarsi alla pari . 7,685
3710 7,745

RIASSUNTO DELLE ESTRAZIONI

PERIODI	ANNI	ESTRAZIONI	NUMERO delle Obbligazioni estratte
1868-1870	2	8	269
1870-1875	5	20	1,198
1875-1888	13	26	20,270
1888-1903	15	30	47,038
1903-1913	10	20	56,357
1913-1917	4	8	30,123
1917-1918	1	2	7,745
	50	114	163,000

SOCIETÀ ANONIMA DELLA STRADA FERRATA 3687

VIGEVANO-MILANO PER ABBIATEGRASSO

con stazione a Porta Ticinese

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

I signori azionisti titolari e giratari dei certificati interinali delle azioni sotto indicate, che sono tuttora in ritardo del pagamento per decimi maturati sulle azioni medesime, sono diffidati che a mente delle dispositive dell'articolo 12 degli statuti sociali saranno dette azioni, salvo loro regolarizzazione e pagamento, vendute alla Borsa di Milano per duplicato a loro rischio e pericolo col mezzo di un agente di cambio, trascorsi cinque giorni dalla data della seconda inserzione del presente avviso, « e ciò senza pregiudizio della « susseguente azione personale quando il prezzo ricevuto risultasse inferiore « al rispettivo loro debito in capitale, interessi e spese. »

Milano, 11 novembre 1868.

Il Presidente: A. BERETTA.

Elenco dei numeri delle azioni in ritardo.

6153 - 6179 - 6511 - 8813 - 8814 - 8847 - 8848 - 8853 - 8961 - 9158 - 9159 - 9183 - 9184 - 9185 - 9186 - 9241 - 9242 - 9243 - 9244 - 9245 - 9246 - 9247 - 9248 - 9249 - 9298 - 9299 - 9300 - 9301 - 9325 - 9392 - 9393 - 9400 - 9401 - 9430 - 9431 - 9432 - 9433 - 9434 - 9435 - 9436 - 9437 - 9442 - 9443 - 9457 - 9458 - 9459 - 9475 - 9476 - 9477 - 9478 - 9481 - 9525

Il Capo contabile LUCHINI rag. ERNESTO.

Il Direttore degli uffizi E STRIGELLI.

Pubblicazione per estratto.

Per gli effetti di cui all'articolo 24 del Codice civile del Regno d'Italia, ed a sensi dell'art. 23, paragrafo 3 stesso Codice, si rende noto che sopra istanza di Marianna Novaglia fu Giovanni maritata Bianchi di Como, ammessa al patrocinio dei poveri e rappresentata gratuitamente dal sottoscritto, tendente a che fosse dichiarata l'assenza del di lei fratello Domenico Novaglia, il quale dal 15 settembre 1865 abbandonò il proprio domicilio senza lasciare nessun procuratore; il R. tribunale civile e correzionale di Como, con decreto 15 settembre 1868 ha ordinato che sieno assunte informazioni intorno alla presunta assenza del nominato Domenico Novaglia fu Giovanni, delegando a tale uopo il signor pretore del mandamento primo di detta città.

3407 AVV. BIOTTI GIUSEPPE.

Avviso.

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza del dì 30 settembre 1868, registrata in detta città il 3 ottobre successivo sul registro 24, foglio 124, nº 6045, previo il rigetto della opposizione fatta dai signori Cesare Benvenuti e ditta fratelli Fehl, ha omologato il concordato stipulato dai falliti Sebastiano ed Elvira coniugi Galli sotto dì 3 agosto p. p. con la maggioranza dei loro creditori, dichiarando i falliti stessi scusabili e capaci di riabilitazione.

La sentenza stessa è passata allo stato di cosa giudicata fino dal 14 novembre stante, ed il sindaco definitivo signor Domenico Sabatini ha nel di 17 detto reso conto ai falliti della sua gestione e restituite loro le carte del fallimento.

3741 AVV. ENRICO BARZZINI, proc.

Atto di accettazione d'eredità

col beneficio dell'inventario.

L'anno milleottocento sessantotto ed alli 6 del mese di novembre nell'ufficio della cancelleria della pretura in Vespolate.

Con atto in data d'oggi, ricevuto dal sottoscritto cancelliere, il signor Federico Besostri qual protutore ed amministratore delli minori Roberto, Enrico ed Adelaide fratelli e sorella Cucchi fu dottore Siro deceduto in Nibbiola il 30 luglio ultimo scorso, previa autorizzazione avuta dal Consiglio di famiglia con verbale di pari data, dichiarava di volere accettare nell'interesse di detti minorenni col beneficio dell'inventario l'eredità dimessa dal lodato signor dottore Cucchi.

Dalla cancelleria di Vespolate.

Il 6 novembre 1868.

Il cancelliere

3745 GUERRA GIO. ANT.

Avviso.

In correzione dell'avviso di n. 3633, inserito nel 7 novembre corrente, si dichiara che l'eredità accettata con benefizio d'inventario dal signor cav. Benedetto Nappi ne'nomi è quella del fu Federigo *Torri* e non Porri come fu per errore indicato.

Dalla cancelleria della pretura del 4º mandamento di Firenze.

Li 18 novembre 1868.

3752 E. MANZUOLI, canc.

29112.

Avviso.

Il regio tribunale provinciale in Verona, quale Senato di commercio, rende a pubblica notizia avere con decreto di pari data e numero avviata la procedura di componimento nei sensi della patente 17 dicembre 1862, in confronto di Carlo Gambaroni fu Giuseppe negoziante in Verona, e nominato in commissario giudiziale il notaio Sante dottor Mistrorigo.

Verona, 12 novembre 1868.

Il cav. reggente

3744 BOLDRINI.

Avviso.

Il signor Carlo Kuhn, dimorante nel palazzo Ristori, n. 22, Lung'Arno Nuovo, rende noto che pagando a pronti contanti tutto ciò che occorre per sè e la sua famiglia, non conoscerà nessun debito che venisse fatto a suo nome dalle persone addette a suo servizio, anche che i venditori portassero il genere acquistato alla sua abitazione.

3757 CARLO KUHN.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi DI FIRENZE.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza segnato di numero 133551, sotto il nome di Masi Eugenio per la somma di L. 500.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Li 18 novembre 1868. 3758

Nota per aumento di sesto.

Il tribunale civile di Grosseto con sentenza del 10 novembre stante ha pronunciato il deliberamento dello stabile seguente nel giudizio di espropriazione forzata promosso da Arcangiolo Micheli contro Francesco Ballini.

Un appezzamento di terreno seminativo di ettari due circa denominato Colle Spinoso o Valle del Lavaggio posto in Corte di Boccheggiano, comunità di Montieri, confinato da Perecioli, Tognoni Ammalati, se altri ecc., rappresentato al catasto in sezione K, particella di n. 166, con rendita imponibile di centesimi trentacinque, deliberato ad Arcangiolo Micheli per lire 370, dal medesimo offerto nel quattro marzo 1868, epoca del trasmesso precetto.

Il termine utile per l'aumento del sesto scade il 25 novembre stante.

Dalla cancelleria del tribunale di Grosseto

Li 16 novembre 1868.

3750 A. BUONAGUIDI.

Cambiale perduta.

Andò smarrita una prima di cambio di fiorini 291 38 sul piede di f. 52 1|2, pagabile in argento, da me tratta in data 21 marzo 1866 a 6 mesi data, all'ordine mio proprio, ed a carico delli signori Molinari fratelli di Treviso e da questi accettata, per cui invito l'eventuale possessore, di consegnarla al più tardi fino al 30 novembre anno corrente al banchiere signor Francesco Anastasi di Padova.

Esslinger, 1º novembre 1868.

3755 E. DEFFNER

Revoca di mandato.

Francesco e Filippo fratelli Gherardi, possidenti domiciliati in Poppi, rendono di pubblica ragione che avendo nel 22 marzo 1865 rilasciato un mandato generale di amministrazione ad Eugenio Gherardi rispettivo figlio e nepote, lo revocano, essendo cessata la causa per la quale detto mandato gli fu rilasciato.

Si avvertono perciò tutti coloro che dal predetto giorno 22 marzo 1865 al giorno della pubblicazione del presente avviso e così nel tempo della amministrazione tenuta dal prefato Eugenio Gherardi per contrattazioni avvenute con il medesimo avessero acquistato diritti contro i detti mandati, a presentare i loro titoli giustificativi entro il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente avviso, scorso il qual termine senza che siano stati presentati, non saranno più riconosciuti dai mandanti.

Si fa noto inoltre che dal giorno della pubblicazione del presente avviso qualunque contrattazione venisse fatta dal detto mandatario nello interesse dei mandanti non sarà dai medesimi ritenuta per valida. 3739

Poppi, 16 novembre 1868.

3762

Avviso.

Il conte cav. Giovan Tommaso Passerini di Cortona, domiciliato in Firenze, fa noto che paga a pronti contanti, e che non riconoscerà alcun debito fatto a nome di lui, e dei suoi famigliari e sua famiglia, e ciò in coerenza alla diffidazione contenuta nel n. 70 della *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Firenze, 19 novembre 1868.

Avviso.

Il sottoscritto previene il pubblico ad ogni buon fine ed effetto che egli è l'unico ed assoluto proprietario del magazzino di macchine da cucire aperto di nuovo in una bottega da esso condotta in affitto in questa città, via de'Panzani, n. 6, e che il sig. Germano Alminanà, artista meccanico attualmente residente in detto magazzino, è incaricato della vendita e delle lavorazioni occorrenti, mentre esso si è riservato la parte amministrativa.

Firenze, li 18 novembre 1868.

3760 ORESTE GIUGNI.

Avviso.

In adempimento del disposto dell'articolo 23, secondo capoverso del Codice civile, si notifica che il tribunale civile e correzionale di Bergamo con suo decreto 11 marzo 1868, n. 749, nell'ammettere la domanda di Luigia Campana maritata Toussan di Bergamo, ammessa al beneficio della pubblica clientela con decreto 15 marzo 1867, n. 107, della Commissione del tribunale civile e correzionale di Bergamo, ed assistita officiosamente dall'avvocato Pontoglio Domenico da Bergamo, per dichiarazione d'assenza di Francesco Dehe di Adrara S. Martino e per ultimo domiciliato in Bolgare, ordinava che fossero assunte informazioni per mezzo del pretore di Trescore onde giustificare che dopo la sua allontananza da questi Stati non si ebbero più notizie sulla sua persona.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Bergamo, li 5 ottobre 1868.

Pel cancelliere in permesso

3730 BUTTA, vice canc.

R. Tribunale civile di Perugia.

Ad istanza dei signori Vincenzo Caselli domiciliato a Rasiglia di Fuligno e Domenico Gigli domiciliato a Fuligno ed ambedue elettivamente in Perugia, nello studio legale del dottor Giuseppe Lelmi, posto in via Bontempi al numero 37, dal medesimo rappresentati in forza di procure dei giorni 16 settembre 1862, rogito Franceschini, e 2 settembre 1867, rogito Boni, si espone:

Che possedendo essi signori istanti alcuni terreni situati tra Croce di Verchiano e Verchiano stesso, e precisamente in quanto al Caselli un terreno arativo vitato per metri lineari 92, ed in quanto al Gigli un terreno di simile qualità di metri lineari 45; questi terreni hanno dalla parte di levante una strada carrabile antichissima, per la quali sono posti in comunicazione;

Che tuttavia gli abitanti di detti due castelli all'effetto di recarsi alle loro case si permettono di abusivamente passare per i menzionati terreni, tracciando una stradella quasi diretta per la larghezza di cent. 75, variandola a seconda della qualità dei terreni con gravissimo danno delle proprietà summenzionate.

Perciò, analogamente all'autorizzazione riportata dall'eccellentissimo tribunale con decreto 10 ottobre 1868, siano citati nei modi prescritti dall'articolo 146 del Codice di procedura civile tutti gli abitanti dei due castelli di Croce di Verchiano e di Verchiano, mandamento di Fuligno, nonchè Pietro Antonio Stella e Giovanni Tulli domiciliati a Verchiano, Sante Albanesi e Lorenzo Angeli domiciliati a Croce di Verchiano, formanti parte degli abitanti dei suddetti due castelli, a comparire in quanto a Bella, Tulli, Albanesi e Angeli nel termine di dodici giorni, ed in quanto agli altri, cioè gli abitanti dei due castelli, nel termine di giorni venticinque, per sentire, previa la nomina di uno o più periti onde porre in essere il fatto suesposto, da eseguirsi nei modi di legge, dichiarare che i citati non hanno alcun diritto di transitare per i sopradescritti terreni di proprietà dei signori istanti e conseguentemente decretare abusivo ed arbitrario il passaggio fin qui nei medesimi terreni praticato, ordinando perciò la remozione della detta stradella, con tutte quelle inibizioni confacenti alla natura della promossa azione, e con la condanna dei citati nei danni e spese del giudizio.

Perugia, 11 ottobre 1868.

3761 GIUS. LELMI, proc.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.